

COMUNE DI ERBUSCO

TITOLO 01 - PRINCIPI GENERALI E PROGRAMMATICI

ART. 01 - DEFINIZIONE

01. IL COMUNE DI ERBUSCO E' UN ENTE AUTONOMO TERRITORIALE APPARTENENTE ALL'AREA SUB REGIONALE DENOMINATA "FRANCIACORTA" APPARTENENTE ALLA REGIONE LOMBARDIA, INTESA QUALE REALTA' GEOGRAFICA AVENTE COMUNE PATRIMONIO STORICO ED AMBIENTALE E, PERTANTO, MIRANTE A SCELTE ATTUALI E FUTURE DI DIMENSIONE COMPRESORIALE PER LA REALIZZAZIONE DI UNA MIGLIORE QUALITA' DELLA VITA DI TUTTI I CITTADINI CHE VI DIMORANO.

02. IL COMUNE DI ERBUSCO ESERCITA, ALTRESI', FUNZIONI PROPRIE E QUELLE ATTRIBUITE O DELEGATE DALLE LEGGI STATALI E REGIONALI NELL'AMBITO DELL'UNITA' E DELL'INDIVISIBILITA' DELLA REPUBBLICA SECONDO I PRINCIPI FISSATI DALLE LEGGI DELLO STATO, DELLA REGIONE, NONCHE' DAL PRESENTE STATUTO.

ART. 02 - GONFALONE E STEMMA DEL COMUNE

01. IL COMUNE HA UN PROPRIO GONFALONE ED UN PROPRIO STEMMA, CHE SONO ADOTTATI E POSSONO ESSERE MODIFICATI CON LE MEDESIME MODALITA' DI ADOZIONE E DI MODIFICA DELLO STATUTO, NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA CHE DISCIPLINA LA MATERIA. LO STEMMA E' RAPPRESENTATO DA UNA COMPOSIZIONE DOMINATA DA UNA CORONA TURRITA SU FONDO COLOR ARGENTO, COSTITUITA DA UN RAMO DI QUERCIA E DA UN RAMO DI ALLORO COLOR VERDE CHE ABBRACCIANO UN RIQUADRO DOVE E' INSERITO UN FIORDALISO DI COLORE AZZURRO APPOSTO SU UN GAMBO DI FRUMENTO COLOR GIALLO; SOTTO LA COMPOSIZIONE CAMPEGGIA LA DENOMINAZIONE "ERBUSCO".

02. L'USO DEL GONFALONE E DELLO STEMMA, NONCHE' LA LORO CONCESSIONE IN USO AD ENTI, ASSOCIAZIONI O PRIVATI, OPERANTI NEL TERRITORIO COMUNALE, E LE RELATIVE MODALITA', SONO DISCIPLINATI DA APPOSITO REGOLAMENTO.

ART. 03 - FINALITA' E FUNZIONI

01. IL COMUNE RAPPRESENTA LA PROPRIA COMUNITA', CURANDONE GLI INTERESSI E PROMUOVENDONE LO SVILUPPO DEI CONSOCIATI, SIA SINGOLI SIA NELLE FORMAZIONI SOCIALI, ESPRESSIVE DELLA LORO PERSONALITA', NELL'AMBITO DEI PRINCIPI E DEGLI OBIETTIVI DELLA REPUBBLICA E NEL RISPETTO DEI DIRITTI INVIOLABILI GARANTITI DALLA COSTITUZIONE. ESSO REALIZZA LE PROPRIE FINALITA' AVVALENDOSI DEL METODO E DEGLI STRUMENTI DELLA PROGRAMMAZIONE, CONCORRENDO, PER QUANTO DI COMPETENZA, ALLA DETERMINAZIONE DEI PROGRAMMI DELLO STATO E DELLA REGIONE.

02. IL COMUNE GARANTISCE LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI, ANCHE IN FORMA ASSOCIATA, ALLA SCELTE ED ALLA GESTIONE POLITICA DELLA COMUNITA', ACQUISENDONE, PER CIASCUN OBIETTIVO, L'APPORTO CONSULTIVO DEI SINDACATI, DELLE FORMAZIONI SOCIALI, POLITICHE, ECONOMICHE E CULTURALI OPERANTI SUL SUO TERRITORIO.

ART. 04 - TUTELA DELLA SALUTE

01. IL COMUNE CONCORRE A GARANTIRE, NELL'AMBITO DELLE SUE COMPETENZE, IL DIRITTO ALLA SALUTE; ATTUA IDONEI STRUMENTI PER RENDERLO EFFETTIVO, CON PARTICOLARE RIGUARDO ALLA TUTELA DELLA SALUBRITA', DELLA SICUREZZA DELL'AMBIENTE E DEL POSTO DI LAVORO, ALLA TUTELA DELLA MATERNITA' E DELLA PRIMA INFANZIA.

02. OPERA PER L'ATTUAZIONE DI UN EFFICIENTE SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIALE, CON SPECIALE RIFERIMENTO AGLI ANZIANI, AI MINORI, AGLI INABILI ED INVALIDI E SI PONE QUALE STRUMENTO DI APPOGGIO, TRAMITE LE PROPRIE STRUTTURE E CON LE DISPONIBILI RISORSE, A QUELLE REALTA' CHE OPERANO NELLA LOTTA ALLA TOSSICODIPENDENZA ED AL RECUPERO DEI TOSSICODIPENDENTI.

ART. 05 - TUTELA DEL PATRIMONIO NATURALE, STORICO ED ARTISTICO

01. IL COMUNE ADOTTA LE MISURE NECESSARIE A CONSERVARE E DIFENDERE L'AMBIENTE, SALVAGUARDANDO LA FAUNA E LA FLORA ESISTENTI NEL TERRITORIO, ATTUANDO PIANI PER LA DIFESA DEL SUOLO E DEL SOTTOSUOLO PER PREVENIRE E PER ELIMINARE LE CAUSE DI INQUINAMENTO ATMOSFERICO, ACUSTICO E DELLE ACQUE.

02. IL COMUNE TUTELA, ALTRESI', IL PATRIMONIO STORICO, ARTISTICO ED ARCHEOLOGICO, GARANTENDONE IL GODIMENTO DA PARTE DELLA COLLETTIVITA'.

ART. 06 - PROMOZIONE DEI BENI CULTURALI, DELLO SPORT E DEL TEMPO LIBERO

01. IL COMUNE PROMUOVE LO SVILUPPO DEL PATRIMONIO CULTURALE, ANCHE NELLE SUE ESPRESSIONI DI LINGUA, DI COSTUME E DI TRADIZIONI LOCALI.

02. IL COMUNE INCORAGGIA E FAVORISCE LO SPORT DILETTANTISTICO, PRIVILEGIANDO QUELLO GIOVANILE, ED IL TURISMO SOCIALE.

03. PER IL RAGGIUNGIMENTO DI TALI FINALITA' IL COMUNE FAVORISCE L'ISTITUZIONE DI ENTI, ORGANISMI ED ASSOCIAZIONI CULTURALI, RICREATIVE E SPORTIVE, PROMUOVENDO LA CREAZIONE DI IDONEE STRUTTURE, SERVIZI ED IMPIANTI, ASSICURANDONE L'ACCESSO.

04. I MODI DI UTILIZZO DELLE STRUTTURE, DEI SERVIZI ED IMPIANTI SARANNO DISCIPLINATI DAL REGOLAMENTO DI CUI AL SEGUENTE ARTT. 64 , COMMA 02 , CHE DOVRA' PREVEDERE, ALTRESI', IL CONCORSO DEGLI ENTI, ORGANISMI ED ASSOCIAZIONI ALLA ECONOMICITA' DI GESTIONE, DISCIPLINANDO I CASI DI CONCORSO ALLE SOLE SPESE, OVVERO, I CASI ECCEZIONALI DI ACCESSO GRATUITO PER PARTICOLARI FINALITA' PERSEGUITE.

ART. 07 - ASSETTO ED UTILIZZAZIONE DEL TERRITORIO

01. IL COMUNE PROMUOVE ED ATTUA UN ORGANICO ASSETTO DEL TERRITORIO, FAVORENDO PIANI TERRITORIALI PAESAGGISTICO, NEL QUADRO DI UN PROGRAMMATO SVILUPPO DEGLI INSEDIAMENTI UMANI, DELLE INFRASTRUTTURE SOCIALI E DEGLI IMPIANTI INDUSTRIALI, ARTIGIANALI, COMMERCIALI

ED AGRICOLI.

02. IL COMUNE PROPONE E REALIZZA PIANI DI SVILUPPO DELL'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA, AL FINE DI ASSICURARE IL DIRITTO ALL'ABITAZIONE.

03. IL COMUNE PREDISPONE LA REALIZZAZIONE DI OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA, SECONDO ESIGENZE E PRIORITA' DEFINITE DAI PROGRAMMI PLURIENNALI DI ATTUAZIONE, SE DELIBERATI.

04. IL COMUNE PREDISPONE IDONEI STRUMENTI DI PRONTO INTERVENTO, DA ATTIVARE AL VERIFICARSI DI PUBBLICHE CALAMITA'.

ART. 08 - PARTECIPAZIONE, DECENTRAMENTO, COOPERAZIONE

01. IL COMUNE REALIZZA LE PROPRIE FINALITA' ADOTTANDO IL METODO E GLI STRUMENTI DELLA PROGRAMMAZIONE.

02. AL FINE DI CONCORRERE ALLA DETERMINAZIONE DEGLI OBIETTIVI DEI PIANI E DEI PROGRAMMI DELLO STATO E DELLA REGIONE, IL COMUNE PROVVEDE AD ACQUISIRE, PER CIASCUN OBIETTIVO, L'APPORTO DEI SINDACATI, DELLE FORMAZIONI SOCIALI, POLITICHE, ECONOMICHE E CULTURALI OPERANTI NEL SUO TERRITORIO, SALVAGUARDANDO L'AMBIENTE.

03. IL COMUNE REALIZZA LA PROPRIA AUTONOMIA ASSICURANDO LA EFFETTIVA PARTECIPAZIONE DI TUTTI I CITTADINI ALL'ATTIVITA' POLITICA ED AMMINISTRATIVA DELL'ENTE, SECONDO I PRINCIPI STABILITI DALLA COSTITUZIONE.

04. IL COMUNE RICONOSCE CHE PRESUPPOSTO DELLA PARTECIPAZIONE E' L'INFORMAZIONE SUI PROGRAMMI, SULLE DECISIONI E SUI PROVVEDIMENTI COMUNALI E CURA, A TAL FINE, L'ISTITUZIONE DI MEZZI E STRUMENTI IDONEI, ORGANIZZANDO. INCONTRI, CONVEGNI, MOSTRE, RASSEGNE E STABILENDO RAPPORTI CON GLI ORGANI DI STAMPA E RADIO-TELEVISIVI.

05. IL COMUNE, PER FAVORIRE UN EFFICIENTE ESERCIZIO DEI SERVIZI COMUNALI, ADOTTA ED ATTUA IDONEE FORME DI COOPERAZIONE CON ALTRI COMUNI E CON LA PROVINCIA, PRIVILEGIANDO E PROMUOVENDO LO STRUMENTO DELLA CONVENZIONE ANCHE PER QUEI SERVIZI SOCIALI ED AMMINISTRATIVI LA CUI EFFICACIA ED EFFICIENZA SIANO MAGGIORMENTE ASSICURATA CON LE INTESI INTERCOMUNALI.

06. LA PARTECIPAZIONE, IL DECENTRAMENTO E LA COOPERAZIONE, DI CUI ALLA PRESENTE RUBRICA, VENGONO DISCIPLINATI PER MEZZO DI APPOSITO REGOLAMENTO ORGANIZZATORIO.

ART. 09 - SERVIZI PUBBLICI

01. IL COMUNE, PER LA GESTIONE DEI SERVIZI CHE PER LA LORO NATURA E DIMENSIONE RITENGA NON POSSANO ESSERE ESERCITATA DIRETTAMENTE, PUO' DISPORRE:

A) LA PARTECIPAZIONE A CONSORZI OD A SOCIETA' PER AZIONI A PREVALENTE CAPITALE PUBBLICO;

B) LA STIPULAZIONE DI APPOSITA CONVENZIONE CON ALTRI COMUNI INTERESSATI ALLA GESTIONE DEL SERVIZIO;

C) LA CONCESSIONE A TERZI;

D) APPOSITA ISTITUZIONE PER L'ESERCIZIO DI SERVIZI SOCIALI, NON AVENTI RILEVANZA IMPRENDITORIALE.

TITOLO 02 - L'ORDINAMENTO ISTITUZIONALE

CAPO 01 - ORGANI ELETTIVI

ART. 10 - ORGANI DEL COMUNE

01. SONO ORGANI DEL COMUNE:

- IL CONSIGLIO COMUNALE;
- LA GIUNTA COMUNALE;
- IL SINDACO.

CAPO 02 - I CONSIGLIERI COMUNALI

ART. 11 - IL CONSIGLIERE COMUNALE

01. CIASCUN CONSIGLIERE RAPPRESENTA L'INTERO COMUNE, SENZA VINCOLO DI MANDATO E NON PUO' ESSERE CHIAMATO A RISPONDERE PER LE

OPINIONI ESPRESSE E PER I VOTI DATI NELL'ESERCIZIO DELLE SUE FUNZIONI.

02. L'ENTITA' ED I TIPI DI INDENNITA' SPETTANTI A CIASCUN CONSIGLIERE, A SECONDA DELLE PROPRIE FUNZIONI ED ATTIVITA', SONO STABILITE DALLA LEGGE.

03. I CONSIGLIERI COMUNALI ENTRANO IN CARICA ALL'ATTO DELLA PROCLAMAZIONE O, IN CASO DI SURROGA ALL'ATTO DELLA ADOZIONE DELLA DELIBERA CONSILIARE DI PRESA D'ATTO. ESSI ACQUISTANO LO "STATUS" DEFINITIVO ALL'ATTO DELLA RELATIVA CONVALIDA E DEVONO INDICARE IL DOMICILIO NEL COMUNE.

ART. 12 - CESSAZIONE DALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE

01. LA CARICA DI CONSIGLIERE CESSA PER MORTE, DECADENZA, DIMISSIONI O SCIOGLIMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE.

02. I CONSIGLIERI COMUNALI HANNO IL DOVERE DI INTERVENIRE ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E DI PARTECIPARE AI LAVORI DELLE COMMISSIONI PERMANENTI DELLE QUALI FANNO PARTE.

03. I CONSIGLIERI COMUNALI CHE, SENZA GIUSTIFICATO MOTIVO, NON INTERVENGONO A 03 SEDUTE CONSECUTIVE NELL'ARCO DELLA SESSIONE ORDINARIA, SONO DICHIARATI DECADUTI CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE ASSUNTA, CON LA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI VOTANTI, IN SEDUTA PUBBLICA A VOTI SEGRETI.

04. LA PROPOSTA DI DECADENZA E' FATTA: D'UFFICIO DAL CONSIGLIO COMUNALE O SU ISTANZA DI QUALUNQUE ELETTORE DEL COMUNE O DAL PREFETTO, ED E' NOTIFICATA IN VIA GIUDIZIARIA ALL'INTERESSATO, A CURA DEL SINDACO, ENTRO 30 GIORNI DALLA CONSTATAZIONE D'UFFICIO O DAL DEPOSITO DELL'ISTANZA PRESSO LA SEGRETERIA COMUNALE.

05. LA DECADENZA E' PRONUNCIATA DAL CONSIGLIO COMUNALE DOPO DECORSO IL TERMINE DI 10 GIORNI DALLA NOTIFICAZIONE ALL'INTERESSATO DELLA PROPOSTA, SALVO IL DISPOSTO DI CUI ALL' ARTT. 09/BIS DEL T.U. 16.05.1960 , N. 570 .

ART. 13 - POTERI DEL CONSIGLIERE COMUNALE

01. IL CONSIGLIERE ESERCITA IL DIRITTO DI INIZIATIVA DELIBERATIVA PER TUTTI GLI ATTI DI COMPETENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE E PUO' FORMULARE INTERROGAZIONI, INTERPELLANZE E MOZIONI.

02. IL CONSIGLIERE HA DIRITTO DI OTTENERE DAGLI UFFICI DEL COMUNE E DELLE AZIENDE ED ENTI DA ESSO DIPENDENTI, TUTTE LE NOTIZIE ED INFORMAZIONI UTILI ALL'ESPLETAMENTO DEL MANDATO.

03. LE FORME ED I MODI PER L'ESERCIZIO DI TALI DIRITTI SONO DISCIPLINATI DAL REGOLAMENTO.

04. IL CONSIGLIERE E' TENUTO AL SEGRETO D'UFFICIO, NEI CASI SPECIFICAMENTE DETERMINATI DALLA LEGGE.

05. PER IL COMPUTO DEI "QUORUM" PREVISTI DALL' ARTT. 45 , COMMI 02 E 04 , DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 , SI FA RIFERIMENTO AL NUMERO DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE.

ART. 14 - DIMISSIONI DEL CONSIGLIERE COMUNALE

01. LE DIMISSIONI DEL CONSIGLIERE COMUNALE DEVONO ESSERE PRESENTATE PER ISCRITTO AL SEGRETARIO COMUNALE, INDIRIZZATE AL SINDACO, ED HANNO EFFICACIA DAL MOMENTO NEL QUALE IL SINDACO LE COMUNICA AL CONSIGLIO COMUNALE NELLA SUA PRIMA RIUNIONE SENZA NECESSITA' DI ALCUNA VOTAZIONE.

02. LE DIMISSIONI NON POSSONO ESSERE RITIRATE DOPO LA COMUNICAZIONE DI CUI AL PRIMO COMMA.

03. QUALUNQUE CONDIZIONE O MODALITA', A CUI SIANO SUBORDINATE LE DIMISSIONI PRESENTATE, NON E' VALIDA.

ART. 15 - CONSIGLIERE ANZIANO

01. IL CONSIGLIERE ANZIANO E' COLUI CHE HA RIPORTATO IL MAGGIOR NUMERO DI VOTI (VOTI DI LISTA PIU' VOTI DI PREFERENZA).

02. IN CASO DI PARITA' E' CONSIGLIERE ANZIANO IL CONSIGLIERE PIU' ANZIANO DI ETA'.

ART. 16 - GRUPPI CONSILIARI - CAPI GRUPPO

01. I CONSIGLIERI COMUNALI SI COSTITUISCONO IN GRUPPI COMPOSTI, A NORMA DI REGOLAMENTO, DA 02 O PIU' COMPONENTI, A MENO CHE UN PARTITO NON SIA RAPPRESENTATO DA UN SOLO CONSIGLIERE CHE, IN QUESTO CASO, SI COSTITUISCE IN GRUPPO.

02. I CAPIGRUPPO SONO DA IDENTIFICARSI NEI CONSIGLIERI DESIGNATI DAI VARI GRUPPI CUI ESSI APPARTENGONO.

CAPO 03 - IL CONSIGLIO COMUNALE

ART. 17 - IL CONSIGLIO COMUNALE

01. IL CONSIGLIO COMUNALE E' COSTITUITO DA 20 MEMBRI ELETTI DAL CORPO ELETTORALE, LA CUI DURATA IN CARICA E POSIZIONE GIURIDICA E' DISCIPLINATA DALLE LEGGI DELLA REPUBBLICA.

02. IL CONSIGLIO COMUNALE:

- A) RAPPRESENTA LA COLLETTIVITA' COMUNALE;
- B) DETERMINA L'INDIRIZZO POLITICO AMMINISTRATIVO DELL'ENTE;
- C) CONTROLLA LA CORRETTA ATTUAZIONE DELLE SCELTE E DEGLI INTERESSI POLITICI E DI GESTIONE;
- D) SVOLGE LE FUNZIONI ATTRIBITEGLI DALLE LEGGI E DAL PRESENTE STATUTO.

03. IL CONSIGLIO COMUNALE RIMANE IN CARICA SINO ALLA ELEZIONE DEL NUOVO, LIMITANDOSI, DOPO LA PUBBLICAZIONE DEL DECRETO DI INDIZIONE DEI COMIZI ELETTORALI, AD ADOTTARE GLI ATTI URGENTI ED IMPROPROROGABILI.

ART. 18 - PRIMA ADUNANZA DEL CONSIGLIO COMUNALE

01. IL CONSIGLIERE ANZIANO CONVOCA E PRESIEDE LA PRIMA ADUNANZA DEL CONSIGLIO COMUNALE NEO-ELETTO, ENTRO DIECI GIORNI DALLA PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI, CON AVVISI DI CONVOCAZIONE DA NOTIFICARSI ALMENO CINQUE GIORNI PRIMA DELLA SEDUTA.

02. LA PRIMA ADUNANZA DEL CONSIGLIO COMUNALE COMPRENDE LE SEDUTE RISERVATE ALLA CONVALIDA DEGLI ELETTI ED ALLA ELEZIONE DEL SINDACO E DEGLI ASSESSORI.

03. NON SI FA LUOGO ALL'ELEZIONE DEL SINDACO E DEGLI ASSESSORI, SE NON DOPO AVER PROCEDUTO ALLE EVENTUALI SURROGAZIONI DEI CONSIGLIERI.

04. LA SEDUTA E' PUBBLICA E LA VOTAZIONE PALESE; AD ESSA POSSONO PARTECIPARE I CONSIGLIERI DELLE CUI CAUSE OSTATIVE SI DISCUTE.

05. PER LA VALIDITA' DELLE ADUNANZE E DELLE DELIBERAZIONI SI APPLICANO LE NORME PREVISTE DAGLI ARTT. 23 E 24 DEL PRESENTE STATUTO.

ART. 19 - CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

01. IL CONSIGLIO COMUNALE E' CONVOCATO DAL SINDACO, CUI COMPETE, ALTRESI', LA FISSAZIONE DEL GIORNO DELL'ADUNANZA, SALVO IL CASO DI CUI ALLA LETTERA B) DEL SUCCESSIVO COMMA 03 .

02. IL CONSIGLIO SI RIUNISCE IN SESSIONE ORDINARIA DAL 01 GENNAIO AL 15 LUGLIO E DAL 01 SETTEMBRE AL 20 DICEMBRE DI CIASCUN ANNO.

03. IL CONSIGLIO PUO' ESSERE CONVOCATO IN VIA STRAORDINARIA:

A) PER INIZIATIVA DEL SINDACO;

B) PER DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE CHE FISSA, ALTRESI', IL GIORNO DELLA SEDUTA;

C) SU RICHIESTA DI UN QUINTO DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE, INSERENDO ALL'ORDINE DEL GIORNO LE QUESTIONI RICHIESTE;

D) SU RICHIESTA DI 1/20 DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE AL 31 DICEMBRE DELL'ANNO PRECEDENTE, CONTROFIRMATA DA ALMENO UN CONSIGLIERE COMUNALE IN CARICA. NELLA RICHIESTA DOVRA' ESSERE INDICATO L'ARGOMENTO DA TRATTARE E DA METTERE, EVENTUALMENTE, IN VOTAZIONE.

04. L'ADUNANZA, NEI CASI DI CUI ALLE LETTERE B), C), E D) DEL COMMA PRECEDENTE, DEVE ESSERE TENUTA ENTRO 15 GIORNI DALLA DATA IN CUI E' STATA ADOTTATA LA DELIBERAZIONE O E' PERVENUTA LA RICHIESTA DI CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE; TRASCORSO IL PREDETTO TERMINE SENZA CHE LA RIUNIONE ABBIA LUOGO, IL CONSIGLIO PUO' ESSERE CONVOCATO, CON IL CONSUETO PREAVVISO E CON GLI STESSI OGGETTI, DAL MEMBRO PIU' ANZIANO DI ETA' TRA GLI ASSESSORI SE LA CONVOCAZIONE E' PROMOSSA DALLA GIUNTA COMUNALE, DAL CONSIGLIERE PIU' ANZIANO TRA I PRESENTATORI O DAL CONSIGLIERE CONTROFIRMANTE NELL'ALTRO CASO.

05. IN CASO DI URGENZA LA CONVOCAZIONE PUO' AVER LUOGO CON UN PREAVVISO DI ALMENO 24 ORE. IN QUESTO CASO OGNI DELIBERAZIONE PUO'

ESSERE DIFFERITA AL GIORNO SEGUENTE SU RICHIESTA DELLA MAGGIORANZA DEI CONSIGLIERI PRESENTI.

06. IL CONSIGLIO COMUNALE SI RIUNISCE, ALTRESI', AD INIZIATIVA DEL PREFETTO, NEI CASI PREVISTI DALLA LEGGE E PREVIA DIFFIDA A PROVVEDERE.

07. IN CASO DI ASSENZA O DI IMPEDIMENTO DEL SINDACO LA CONVOCAZIONE, L'ORDINE DEL GIORNO E LA PRESIDENZA DELLA SEDUTA CONSILIARE SPETTANO AL VICE SINDACO O, IN ASSENZA OD IMPEDIMENTO DI QUEST'ULTIMO, ALL'ASSESSORE PIU' ANZIANO DI ETA'.

ART. 20 - ORDINE DEL GIORNO

01. L'ORDINE DEL GIORNO DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E' STABILITO DAL SINDACO SECONDO LE NORME DEL REGOLAMENTO.

02. IL SINDACO PUO', ALTRESI', INTEGRARE L'ORDINE DEL GIORNO GIA' FORMULATO DAI PROPONENTI NELLE IPOTESI DI CUI ALLE LETTERE B), C) E D) DEL COMMA 03 DELL' ARTT. 19 ; IN TAL CASO I PUNTI ALL'ORDINE DEL GIORNO INTEGRATI DAL SINDACO NON POSSONO PRECEDERE QUELLI FORMULATI DAI PROPONENTI.

ART. 21 - REGOLAMENTO CONSILIARE

01. IL REGOLAMENTO CONSILIARE, APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE CON LA MAGGIORANZA DEI DUE TERZI DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE, DISCIPLINA: LA PROCEDURA DI FORMULAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO; LE MODALITA' ED I TERMINI DI CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO, SIA IN SESSIONE ORDINARIA CHE STRAORDINARIA; LA FORMULAZIONE E CONSEGNA DEGLI AVVISI DI CONVOCAZIONE; LE MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE; I PROCEDIMENTI DI APPROVAZIONE DEGLI ATTI; I CASI DI SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE SEGRETE O DELLE VOTAZIONI A SCRUTINIO SEGRETO; IL NUMERO ED IL FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI.

02. PER LA MODIFICAZIONE DEL REGOLAMENTO E' RICHIESTA LA MEDESIMA MAGGIORANZA PREVISTA PER L'APPROVAZIONE.

ART. 22 - CONSEGNA DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE

01. L'AVVISO DI CONVOCAZIONE, CON ALLEGATO ORDINE DEL GIORNO, DEVE ESSERE PUBBLICATO ALL'ALBO PRETORIO, E NOTIFICATO DAL MESSO COMUNALE AL DOMICILIO DEI CONSIGLIERI NEI SEGUENTI TERMINI:

A) ALMENO 05 GIORNI PRIMA DI QUELLO STABILITO PER L'ADUNANZA, QUALORA SI TRATTI DI SESSIONI ORDINARIE;

B) ALMENO 03 GIORNI PRIMA DI QUELLO STABILITO PER L'ADUNANZA QUALORA SI TRATTI DI SESSIONI STRAORDINARIE;

C) ALMENO 24 ORE PRIMA DELL'ADUNANZA, PER I CASI D'URGENZA E PER GLI OGGETTI DA TRATTARSI IN AGGIUNTA AD ALTRI GIA' ISCRITTI ALL'ORDINE DEL GIORNO.

02. SI OSSERVANO LE DISPOSIZIONI DELL' ARTT. 155 DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILE CIRCA IL COMPUTO DEI TERMINI.

ART. 23 - NUMERO LEGALE PER LA VALIDITA' DELLE SEDUTE

01. IL CONSIGLIO COMUNALE SI RIUNISCE VALIDAMENTE CON LA PRESENZA DELLA META' DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE, SALVO CHE SIA RICHIESTA UNA MAGGIORANZA SPECIALE.

02. NELLA SECONDA CONVOCAZIONE, DA TENERSI IN ALTRO GIORNO, E' SUFFICIENTE, PER LA VALIDITA' DELL'ADUNANZA, L'INTERVENTO DI ALMENO 04 CONSIGLIERI.

03. IL CONSIGLIO COMUNALE NON PUO' DELIBERARE, IN SEDUTA DI SECONDA CONVOCAZIONE, SULLE PROPOSTE NON COMPRESSE NELL'ORDINE DEL GIORNO DELLA SEDUTA DI PRIMA CONVOCAZIONE, OVE NON NE SIA STATO DATO AVVISO NEI MODI E NEI TERMINI STABILITI DAL PRECEDENTE ARTT.

22 E NON INTERVENGA ALLA SEDUTA LA META' DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE; DETTE PROPOSTE SONO CONSIDERATE DI PRIMA CONVOCAZIONE.

04. NON CONCORRONO A DETERMINARE LA VALIDITA' DELL'ADUNANZA:

- A) I CONSIGLIERI TENUTI AD ASTENERSI OBBLIGATORIAMENTE;
- B) COLORO CHE ESCONO DALLA SALA PRIMA DELLA VOTAZIONE;
- C) GLI ASSESSORI SCELTI FRA I CITTADINI NON FACENTI PARTE DEL CONSIGLIO COMUNALE; ESSI INTERVENGONO ALLE ADUNANZE DEL CONSIGLIO COMUNALE, PARTECIPANO ALLA DISCUSSIONE, MA NON HANNO DIRITTO DI VOTO.

ART. 24 - NUMERO LEGALE PER LA VALIDITA' DELLE DELIBERAZIONI

01. NESSUNA DELIBERAZIONE E' VALIDA SE NON OTTIENE LA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI VOTANTI, FATTI SALVI I CASI IN CUI SIA RICHIESTA UNA MAGGIORANZA QUALIFICATA.

02. NON SI COMPUTANO, PER DETERMINARE LA MAGGIORANZA DEI VOTANTI:

- A) COLORO CHE SI ASTENGOONO;
- B) COLORO CHE ESCONO DALLA SALA PRIMA DELLA VOTAZIONE.

03. NEI CASI D'URGENZA LE DELIBERAZIONI POSSONO ESSERE DICHIARATE IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILI CON VOTO ESPRESSO DALLA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI VOTANTI.

04. IL BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE, CONTENENTE O MENO PREVISIONI DI ENTRATA DA MUTUI DI SCOPO NON ANCORA CONTRATTI, DOVRA' ESSERE DELIBERATO CON IL VOTO FAVOREVOLE DELLA MAGGIORANZA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE. TALE MAGGIORANZA QUALIFICATA E' RICHIESTA ANCHE IN SEDE DI DELIBERAZIONE DELLA ASSUNZIONE DEI MUTUI, SIA IN PRIMA CHE IN SECONDA CONVOCAZIONE.

ART. 25 - PUBBLICITA' DELLE SEDUTE

01. LE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI, DI NORMA, SONO PUBBLICHE.

02. IL REGOLAMENTO STABILISCE I CASI IN CUI IL CONSIGLIO E LE COMMISSIONI CONSILIARI SI RIUNISCONO, MOTIVATAMENTE, IN SEDUTA SEGRETA.

ART. 26 - DELLE VOTAZIONI - VERBALIZZAZIONE

01. LE VOTAZIONI HANNO LUOGO CON VOTO PALESE.
02. IL REGOLAMENTO STABILISCE I CASI IN CUI IL CONSIGLIO VOTA A SCRUTINIO SEGRETO.
03. IL SEGRETARIO DEL COMUNE PARTECIPA ALLE RIUNIONI DEL CONSIGLIO E REDIGE IL VERBALE, CHE SOTTOSCRIVE CON IL SINDACO O CHI PRESIEDE L'ADUNANZA.
04. IL CONSIGLIO COMUNALE PUO' SCEGLIERE UNO DEI SUOI MEMBRI, MEDIANTE VOTAZIONE PALESE E CON LA MAGGIORANZA DEI VOTI VALIDI ESPRESSI, A SVOLGERE LA FUNZIONE DI SEGRETARIO UNICAMENTE, PERO', ALLO SCOPO DI DELIBERARE SOPRA UN DETERMINATO OGGETTO O QUANDO L'ARGOMENTO RIGUARDI IL SEGRETARIO COMUNALE, E CON L'OBBLIGO DI FARNE ESPRESSA MENZIONE NEL VERBALE, MA NON DI SPECIFICARNE I MOTIVI.
05. OGNI CONSIGLIERE HA DIRITTO CHE NEL VERBALE SI FACCIA CONSTARE DEL SUO VOTO E DEI MOTIVI DEL MEDESIMO.

ART. 27 - LE COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI E DI INCHIESTA

01. IL CONSIGLIO COMUNALE PUO' ARTICOLARSI IN COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI, CHE SARANNO DISCIPLINATE DA APPOSITO REGOLAMENTO CHE PREVEDE LA LORO COMPOSIZIONE ED IL LORO NUMERO, GARANTENDO LA PARTECIPAZIONE PROPORZIONALE DEI GRUPPI POLITICI PRESENTI IN CONSIGLIO COMUNALE, NONCHE' LA COMPETENZA, LE PROCEDURE, I LIMITI, I POTERI E L'AUTONOMIA FINANZIARIA PER IL LORO FUNZIONAMENTO.
02. ALLE COMMISSIONI SONO ATTRIBUITI POTERI CONSULTIVI SULLE SPECIFICHE MATERIE DI COMPETENZA CONSILIARE.
03. IL CONSIGLIO COMUNALE PUO' COSTITUIRE COMMISSIONI DI INCHIESTA SU ARGOMENTI DI INTERESSE PUBBLICO E, COMUNQUE, STRETTAMENTE CONNESSI ALLA ATTIVITA' AMMINISTRATIVA DEL COMUNE. CON LA DELIBERA COSTITUTIVA, ASSUNTA A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE, IL CONSIGLIO COMUNALE DISCIPLINA ANCHE I POTERI E LE MODALITA' DI FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE.
04. I CONSIGLIERI COMUNALI CHE, SENZA GIUSTIFICATO MOTIVO, NON INTERVENGANO A 04 SEDUTE CONSECUTIVE DELLA COMMISSIONE DI CUI FANNO PARTE, SONO DICHIARATI DECADUTI DALLA COMMISSIONE MEDESIMA; PER LA PROPOSTA DI DECADENZA, LA PROCEDIBILITA', LE MODALITA' ED I TERMINI, SI APPLICANO LE DISPOSIZIONI PER LA DECADENZA DA CONSIGLIERE COMUNALE; I MEMBRI DECADUTI NON SONO RIELEGGIBILI, NELLA STESSA COMMISSIONE, PER I SUCCESSIVI 12 MESI.

ART. 28 - COMPETENZE DEL CONSIGLIO COMUNALE

01. IL CONSIGLIO COMUNALE HA COMPETENZA IN MATERIA DI ATTI FONDAMENTALI E PROGRAMMATICI DELL'ENTE.
02. IL CONSIGLIO DISPONE SUI SEGUENTI ARGOMENTI:
 - A) GLI STATUTI DELL'ENTE E DELLE AZIENDE SPECIALI;
 - B) I PROGRAMMI; LE RELAZIONI PREVISIONALI E PROGRAMMATICHE; I PIANI FINANZIARI ED I PROGRAMMI DI OPERE PUBBLICHE; I BILANCI ANNUALI E PLURIENNALI E RELATIVE VARIAZIONI; I CONTI CONSUNTIVI; I PIANI TERRITORIALI ED URBANISTICI E LE LORO VARIAZIONI ED I

PROGRAMMI ANNUALI E PLURIENNALI PER LA LORO ATTUAZIONE, NONCHE' LE EVENTUALI DEROGHE AD ESSI ED I PARERI DA RENDERE NELLE DETTE MATERIE; I REGOLAMENTI;

C) LA DISCIPLINA DELLO STATO GIURIDICO E DELLE ASSUNZIONI DEL PERSONALE; LE PIANTE ORGANICHE E LE RELATIVE VARIAZIONI;

L'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI;

D) LE CONVENZIONI TRA I COMUNI E QUELLE TRA COMUNI E PROVINCIA; LA COSTITUZIONE E LA MODIFICAZIONE DI FORME ASSOCIATIVE;

E) L'ISTITUZIONE DEGLI ORGANISMI DI DECENTRAMENTO E PARTECIPAZIONE ED I COMPITI E LE NORME SUL LORO FUNZIONAMENTO;

F) L'ASSUNZIONE DIRETTA DEI PUBBLICI SERVIZI; LA COSTITUZIONE DI ISTITUZIONI E DI AZIENDE SPECIALI; LA CONCESSIONE DEI PUBBLICI SERVIZI; LA PARTECIPAZIONE DEL COMUNE A SOCIETA' DI CAPITALI;

L'AFFIDAMENTO DI ATTIVITA' E SERVIZI MEDIANTE CONVENZIONE;

G) L'ISTITUZIONE E L'ORDINAMENTO DEI TRIBUTI; LA DISCIPLINA GENERALE DELLE TARIFFE PER LA FRUIZIONE DEI BENI E DEI SERVIZI;

H) GLI INDIRIZZI DA OSSERVARE DA PARTE DELLE AZIENDE PUBBLICHE E DEGLI ENTI DIPENDENTI, SOVVENZIONATI O SOTTOPOSTI A VIGILANZA;

I) LA CONTRAZIONE DEI MUTUI E L'EMISSIONE DEI PRESTITI OBBLIGAZIONARI;

L) LE SPESE CHE IMPEGNINO I BILANCI PER GLI ESERCIZI SUCCESSIVI, ESCLUSE QUELLE RELATIVE ALLA LOCAZIONI DI IMMOBILI ED ALLA SOMMINISTRAZIONE E FORNITURA DI BENI E SERVIZI A CARATTERE CONTINUATIVO;

M) GLI ACQUISTI E LE ALIENAZIONI IMMOBILIARI, LE RELATIVE PERMUTE; GLI APPALTI E LE CONCESSIONI CHE NON SIANO PREVISTI ESPRESSAMENTE IN ATTI FONDAMENTALI DEL CONSIGLIO COMUNALE O CHE NON NE COSTITUISCANO MERA ESECUZIONE E CHE, COMUNQUE, NON RIENTRINO NELLA ORDINARIA AMMINISTRAZIONE DI FUNZIONI E SERVIZI DI COMPETENZA DELLA GIUNTA COMUNALE, DEL SEGRETARIO COMUNALE O DI ALTRI FUNZIONARI COMUNALI;

N) LA NOMINA, LA DESIGNAZIONE E LA REVOCA DEI PROPRI RAPPRESENTANTI PRESSO ENTI, AZIENDE ED ISTITUZIONI OPERANTI NELL'AMBITO COMUNALE E DELLA PROVINCIA, OVVERO DA ESSI DIPENDENTI O CONTROLLATI;

O) NELLA MATERIE ESPRESSAMENTE ATTRIBUITE DALLE LEGGI O DAL PRESENTE STATUTO;

P) LA APPROVAZIONE DI PROGETTI DI OPERE PUBBLICHE CHE COMPORTINO LA VARIAZIONE "EX LEGE" DEL P.R.G. IN APPLICAZIONE DELL' ARTT. 01

, COMMA 05 , DELLA LEGGE N. 1/78 O QUANDO LE SUDDETTE OPERE RICADONO SU AREE LA CUI ORIGINARIA DESTINAZIONE PUBBLICA PREVISTA DAL P.R.G. ABBA CESSATO DI AVERE AVUTO EFFICACIA PER SCADENZA DEL TERMINE QUINQUENNALE DI CUI ALL' ARTT. 02 DELLA LEGGE N. 1187/68 .

03. NELLE MATERIE DI COMPETENZA CONSILIARE NON E' AMMESSA LA DELEGA AD ALCUN ALTRO ORGANO ISTITUZIONALE.

CAPO 04 - LA GIUNTA COMUNALE

ART. 29 - COMPOSIZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

01. LA GIUNTA COMUNALE SI COMPONE DEL SINDACO, CHE LA PRESIEDE, E DI N. 06 ASSESSORI SCELTI, NEL NUMERO MASSIMO DI UNO, ANCHE FRA I CITTADINI NON FACENTI PARTE DEL CONSIGLIO COMUNALE AVENTI I REQUISITI DI COMPATIBILITA' ED ELEGGIBILITA' A CONSIGLIERE COMUNALE E

CHE DIANO GARANZIE DI COMPETENZA ED ESPERIENZA NELLA GESTIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.

02. NON POSSONO ESSERE NOMINATI ASSESSORI I CITTADINI, NON CONSIGLIERI COMUNALI, CHE SIANO STATI CANDIDATI E NON ELETTI ALLE ELEZIONI AMMINISTRATIVE O POLITICHE TENUTESI NEGLI ULTIMI 05 ANNI E NEPPURE I CONSIGLIERI COMUNALI CHE SI SONO DIMESSI DALLA CARICA NELLA LEGISLAZIONE IN CORSO.

03. NON POSSONO CONTEMPORANEAMENTE FAR PARTE DELLA GIUNTA COMUNALE: ASCENDENTI E DISCENDENTI, FRATELLI O SORELLE, CONIUGI, AFFINI DI PRIMO GRADO, ADOTTANDI E ADOTTATI.

04. LE ALTRE CAUSE DI INELEGGIBILITA' E DI INCOMPATIBILITA' ALLA CARICA DI SINDACO E DI ASSESSORE SONO STABILITE DALLA LEGGE.

ART. 30 - ELEZIONE DEL SINDACO E DEGLI ASSESSORI

01. LE ADUNANZE PER L'ELEZIONE CONTESTUALE DEL SINDACO E DEGLI ASSESSORI SONO PRESIEDUTE DAL CONSIGLIERE ANZIANO.

02. IL SINDACO E GLI ASSESSORI SONO ELETTI DAL CONSIGLIO COMUNALE, SULLA BASE DI UNA LISTA UNICA, COMPRENSIVA DEL CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO E DI QUELLI ALLA CARICA DI ASSESSORE.

03. L'ELEZIONE DEL SINDACO E DEGLI ASSESSORI E' PRECEDUTA:

A) DALLA PRESENTAZIONE DI PROPOSTE POLITICO-PROGRAMMATICHE, CONTENUTE IN UN DOCUMENTO SOTTOSCRITTO DA ALMENO UN TERZO DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE, RECANTE L'INDICAZIONE DEI CANDIDATI ALLE CARICHE DI SINDACO E DI ASSESSORE ED ILLUSTRATE DAI CANDIDATI ALLA CARICA DI SINDACO; LE PROPOSTE CON ALLEGATO DOCUMENTO, POSSONO ESSERE DEPOSITATE NELLA ADUNANZA NELLA QUALE SI DISCUTE DELL'ELEZIONE E VENGONO POSTE IN DISCUSSIONE SECONDO L'ORDINE CRONOLOGICO DI PRESENTAZIONE. NEL DOCUMENTO PROGRAMMATICO I PRESENTATORI DEVONO INDICARE I CRITERI DI FATTIBILITA' DEL PROGRAMMA IN RELAZIONE ALLE RISORSE FINANZIARIE DEL COMUNE. OGNI CONSIGLIERE PUO' SOTTOSCRIVERE UNA SOLA PROPOSTA TRA QUELLE IN DISCUSSIONE.

B) DA UN DIBATTITO POLITICO SULLE DICHIARAZIONI RESE DAI CANDIDATI ALLA CARICA DI SINDACO.

04. L'ELEZIONE AVVIENE IN SEDUTA PUBBLICA, A SCRUTINIO PALESE, PER APPELLO NOMINALE, ED A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE.

05. A TAL FINE, SONO INDETTE TRE SUCCESSIVE VOTAZIONI, DA TENERSI IN DISTINTE SEDUTE A DISTANZA DI ALMENO 05 GIORNI L'UNA DALL'ALTRA LA PRIMA DELLE QUALI DISPOSTA ENTRO 10 GIORNI DALLA DATA DELLA PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI ALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE O DALLA DATA IN CUI SI E' VERIFICATA LA VACANZA.

06. QUALORA IN NESSUNA DELLE SUDDETTE SEDUTE SI RAGGIUNGA LA MAGGIORANZA PRESCRITTA, SI RINNOVA L'INTERO PROCEDIMENTO, SEMPRE CHE NON SIA DECORSO IL TERMINE DI 60 GIORNI, PREVISTO PER LO SCIoglimento DEL CONSIGLIO COMUNALE.

ART. 31 - DURATA IN CARICA DEL SINDACO

01. IL SINDACO E GLI ASSESSORI RIMANGONO IN CARICA SINO ALL'INSEDIAMENTO

DEI SUCCESSORI, ANCHE IN CASO DI PERDITA DELLO "STATUS" DI CONSIGLIERE COMUNALE O DI DIMISSIONI.

02. IN CASO DI MORTE, DI DECADENZA O DI RIMOZIONE DEL SINDACO NE ASSUME PROVVISORIAMENTE LE FUNZIONI IL VICE SINDACO, E SI FA LUOGO AL RINNOVO INTEGRALE DELLA GIUNTA, AI SENSI DEL PRECEDENTE ARTT. 30 , ENTRO IL TERMINE DI 10 GIORNI DECORRENTI DALLA DATA DELL'EVENTO O DELLA DELIBERAZIONE DICHIARATIVA DELLA DECADENZA O DELLA COMUNICAZIONE DEL PROVVEDIMENTO DI RIMOZIONE.

ART. 32 - CESSAZIONE DALLA CARICA E DIMISSIONI DA ASSESSORE

01. IN CASO DI CESSAZIONE MORTIS CAUSA DALLA CARICA DI ASSESSORE, O DI IMPEDIMENTO TEMPORANEO DI UN ASSESSORE, LA GIUNTA COMUNALE DISPONE L'ASSUNZIONE PROVVISORIA DELLE FUNZIONI DA PARTE DEL SINDACO O DI ALTRO ASSESSORE, SU INDICAZIONE DEL SINDACO.

02. IN CASO DI CESSAZIONE MORTIS CAUSA, DI DIMISSIONI, O CESSAZIONE DALL'UFFICIO PER ALTRA CAUSA, DEI SINGOLI COMPONENTI LA GIUNTA, IL CONSIGLIO COMUNALE PROVVEDE ALLA LORO SOSTITUZIONE, SU PROPOSTA DEL SINDACO, NELLA STESSA SEDUTA IN CUI SI PRENDE ATTO DEL DECESSO, DELLE DIMISSIONI O DELLA CESSAZIONE DALL'UFFICIO PER ALTRA CAUSA. QUALORA GLI ASSESSORI DA SURROGARE SIANO PIU' DI UNO (SALVO QUANTO PREVISTO DAL SUCCESSIVO ARTT. 35 , COMMA 01) IL SINDACO PROPONE I NOMINATIVI, CHE DOVRANNO ESSERE VOTATI CONGIUNTAMENTE NELLA STESSA SEDUTA IN CUI VIENE PRESO ATTO DEL DECESSO, DELLE DIMISSIONI O DELLA CESSAZIONE DALL'UFFICIO PER ALTRA CAUSA.

ART. 33 - REVOCA DELLA GIUNTA COMUNALE

01. LA GIUNTA COMUNALE RISPONDE DEL PROPRIO OPERATO DINNANZI AL CONSIGLIO COMUNALE, CHE NE DISPONE LA SFIDUCIA.

02. IL VOTO CONTRARIO DEL CONSIGLIO COMUNALE AD UNA PROPOSTA DELLA GIUNTA NON COMPORTA OBBLIGO DI DIMISSIONI.

03. IL SINDACO E GLI ASSESSORI CESSANO CONTEMPORANEAMENTE DALLA CARICA, IN CASO DI APPROVAZIONE DI UNA MOZIONE DI SFIDUCIA COSTRUTTIVA, ESPRESSA PER APPELLO NOMINALE CON VOTO DELLA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE. LA MOZIONE DEVE ESSERE SOTTOSCRITTA DA ALMENO UN TERZO DEL CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE E PUO' ESSERE PROPOSTA SOLO NEI CONFRONTI DELL'INTERA GIUNTA E DEVE CONTENERE L'INDICAZIONE DI NUOVE LINEE POLITICO-AMMINISTRATIVE, CON ALLEGATA LA LISTA DI UN NUOVO SINDACO E DI NUOVI ASSESSORI.

04. LA MOZIONE DI SFIDUCIA VIENE POSTA IN DISCUSSIONE NON PRIMA DI 05 GIORNI E NON OLTRE 15 GIORNI DALLA SUA PRESENTAZIONE; ESSA VIENE NOTIFICATA IN VIA AMMINISTRATIVA AGLI INTERESSATI.

05. SE IL SINDACO NON PROVVEDE ALLA CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NEL TERMINE PREVISTO DAL PRECEDENTE COMMA, VI PROVVEDE IL CONSIGLIERE ANZIANO.

06. LA SEDUTA, PRESIEDUTA DAL CONSIGLIERE ANZIANO, E' PUBBLICA.

07. LA APPROVAZIONE DELLA MOZIONE DI SFIDUCIA COMPORTA LA PROCLAMAZIONE DELLA NUOVA GIUNTA PROPOSTA.

ART. 34 - REVOCA DEGLI ASSESSORI

01. L'ASSESSORE PUO' ESSERE REVOCATO PER DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE SU MOTIVATA PROPOSTA PER ISCRITTO DEL SINDACO.

02. LA SEDUTA E' PUBBLICA, E DEVE AVER LUOGO DOPO DECORSI 10 GIORNI DALLA NOTIFICAZIONE AMMINISTRATIVA DELLA PROPOSTA DI REVOCA ALL'INTERESSATO.

03. L'ASSESSORE REVOCATO E' SURROGATO CON LE MODALITA' PREVISTE DAL PRECEDENTE ARTT. 32 .

04. PER LA VALIDITA' DELLA SURROGA, E' NECESSARIO CHE L'ELEZIONE AVVENGA A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE.

ART. 35 - DIMISSIONI DEL SINDACO O DI OLTRE LA META' DEGLI ASSESSORI

01. LE DIMISSIONI DEL SINDACO O DI OLTRE LA META' DEGLI ASSESSORI DETERMINANO LA DECADENZA DELL'INTERA GIUNTA COMUNALE.

02. LE DIMISSIONI SONO PRESENTATE PER ISCRITTO ED ACQUISITE AL PROTOCOLLO COMUNALE E NON SONO REVOCABILI. DALLA DATA DI PROTOCOLLO DECORRE IL TERMINE DEI 60 GIORNI, DI CUI ALL' ARTT. 39 , COMMA 01 , LETTERA B) N. 01 , DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 ;

QUALORA LE DIMISSIONI SIANO PRESENTATE ALLA ADUNANZA DELLA GIUNTA COMUNALE O DEL CONSIGLIO COMUNALE, IL TERMINE SUDDETTO DECORRE DAL GIORNO DELLA SEDUTA STESSA.

03. ENTRO 10 GIORNI DALLA PRESENTAZIONE DELLE DIMISSIONI, IL SINDACO CONVOCA IL CONSIGLIO COMUNALE, PER LA PRESA D'ATTO DELLE STESSE E PER L'ELEZIONE DEL NUOVO ESECUTIVO; IN CASO DI MANCATA CONVOCAZIONE, VI PROVVEDE IL CONSIGLIERE ANZIANO ENTRO I SUCCESSIVI 10 GIORNI TRASCORSI I QUALI PROVVEDE IL PREFETTO, PREVIA DIFFIDA. PER QUANTO NON QUI PREVISTO TROVA APPLICAZIONE L' ARTT. 30 DEL PRESENTE STATUTO.

04. LA GIUNTA DIMISSIONARIA RESTA IN CARICA SINO ALL'INSEDIAMENTO DELLA NUOVA GIUNTA COMUNALE.

ART. 36 - DECADENZA DALLA CARICA DI SINDACO E DI ASSESSORE

01. LA DECADENZA DALLA CARICA DI SINDACO E DI ASSESSORE AVVIENE PER LE SEGUENTI CAUSE:

A) ACCERTAMENTO DI UNA CAUSA OSTATIVA ALL'ASSUNZIONE ALLA CARICA DI SINDACO O DI ASSESSORE;

B) NEGLI ALTRI CASI PREVISTI DALLA LEGGE.

02. L'ASSESSORE CHE NON INTERVIENE A 03 SEDUTE CONSECUTIVE DELLA GIUNTA, SENZA GIUSTIFICATO MOTIVO, DECADE DALLA CARICA.

03. FATTA SALVA L'APPLICAZIONE DELL' ARTT. 07 DELLA LEGGE 23 APRILE 1981 , N. 154 , LA DECADENZA E' PRONUNCIATA DAL CONSIGLIO COMUNALE, D'UFFICIO O SU ISTANZA DI QUALUNQUE ELETTORE DEL COMUNE O

SU PROPOSTA DEL PREFETTO, DOPO DECORSO IL TERMINE DI 10 GIORNI DALLA NOTIFICAZIONE GIUDIZIALE ALL'INTERESSATO DELLA PROPOSTA DI DECADENZA.

04. IN CASO DI PRONUNCIA DI DECADENZA DEGLI ASSESSORI SI APPLICANO LE DISPOSIZIONI DI CUI AI COMMI 02 E 03 DEL PRECEDENTE ARTT. 32

05. IN CASO DI PRONUNCIA DI DECADENZA DEL SINDACO TROVA APPLICAZIONE IL DISPOSTO DELL' ARTT. 31 , COMMA 02 , DEL PRESENTE STATUTO.

ART. 37 - ORGANIZZAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

01. L' ATTIVITA' DELLA GIUNTA COMUNALE E' COLLEGIALE.

02. GLI ASSESSORI SONO PREPOSTI AI VARI RAMI DELL' AMMINISTRAZIONE COMUNALE, PER SETTORI OMOGENEI; ESSI SONO RESPONSABILI COLLEGIALMENTE DEGLI ATTI DELLA GIUNTA E INDIVIDUALMENTE DEGLI ATTI DEI LORO ASSESSORATI.

03. LE ATTRIBUZIONI DEI SINGOLI ASSESSORI SONO STABILITE, SU PROPOSTA DEL SINDACO, CON APPOSITA DELIBERAZIONE ADOTTATA DALLA GIUNTA.

04. CON LE STESSE MODALITA', E SEMPRE SU PROPOSTA DEL SINDACO, LA GIUNTA COMUNALE CONFERISCE AD UNO DEGLI ASSESSORI LE FUNZIONI DI VICE SINDACO, AI FINE DI GARANTIRE LA SOSTITUZIONE DEL SINDACO IN CASO DI SUA ASSENZA OD IMPEDIMENTO O DI VACANZA DELLA CARICA, NELL'IPOTESI DI CUI AL PIU' SOPRA ARTT. 31 , COMMA 02 ; IN MANCANZA DEL SINDACO E DEL VICE SINDACO NE FA LE VECI L' ASSESSORE PIU' ANZIANO DI ETA'.

05. LE ATTRIBUZIONI E LE FUNZIONI DI CUI AI PRECEDENTI COMMI 03 E 04 POSSONO ESSERE MODIFICATE CON ANALOGO ATTO DELIBERATIVO ADOTTATO SU PROPOSTA DAL SINDACO E, IN TAL MODO, REVOCATE.

06. IL SINDACO COMUNICA AL CONSIGLIO COMUNALE, NELLA SEDUTA IMMEDIATAMENTE SUCCESSIVA, LE ATTRIBUZIONI E LE FUNZIONI COME SOPRA CONFERITE E LE SUCCESSIVE MODIFICHE.

07. PER L'ESERCIZIO DELL' ATTIVITA' DELLA GIUNTA COMUNALE, IL CONSIGLIO COMUNALE ADOTTERA' APPOSITO REGOLAMENTO.

08. AGLI ASSESSORI SPETTANO I POTERI DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI.

ART. 38 - ATTRIBUZIONI DELLA GIUNTA COMUNALE

01. LA GIUNTA COMUNALE E' L'ORGANO ESECUTIVO DEL COMUNE.

02. COMPIE TUTTI GLI ATTI CHE PER LEGGE E PER IL PRESENTE STATUTO NON SONO RISERVATI AL CONSIGLIO COMUNALE, AL SINDACO, AGLI ORGANI BUROCRATICI DEL COMUNE.

03. RIFERISCE AL CONSIGLIO COMUNALE SULLE PROPRIE ATTIVITA', CON APPOSITA RELAZIONE DA PRESENTARSI IN SEDE DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO CONSUNTIVO.

04. SVOLGE ATTIVITA' PROPOSITIVA E DI IMPULSO NEI CONFRONTI DEL CONSIGLIO COMUNALE E DI RACCORDO CON GLI ORGANI DI PARTECIPAZIONE.

05. PREDISPONE LO SCHEMA DI BILANCIO ANNUALE E LA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA, IL TUTTO DA INVIARE AD OGNI CONSIGLIERE COMUNALE 15 GIORNI PRIMA DEL GIORNO FISSATO DELLA SEDUTA CONSILIARE

AVENTE ALL'ORDINE DEL GIORNO L'APPROVAZIONE DEI SUDETTI DOCUMENTI, ALTRIMENTI, QUESTI NON POSSONO ESSERE NE' PROPOSTI ALL'ESAME DEL CONSIGLIO COMUNALE NE' DALLO STESSO APPROVATI.

06. PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE I REGOLAMENTI, PREVISTI DALLE LEGGI E DALLO STATUTO.

07. APPROVA: I PROGETTI DI OPERE PUBBLICHE QUANDO TALI PROGETTI SIANO CONFORMI AGLI STRUMENTI URBANISTICI; APPROVA INOLTRE, I PIANI ESECUTIVI, I DISEGNI ATTUATIVI DEI PROGRAMMI E DELLE LINEE-OBIETTIVO DEGLI INDIRIZZI DELIBERATI DAL CONSIGLIO COMUNALE, E TUTTI I PROVVEDIMENTI CHE COSTITUISCONO IMPEGNI DI SPESA SUGLI STANZIAMENTI DI BILANCIO NON ESPRESSAMENTE ASSEGNATI ALLA COMPETENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE O DEL SINDACO O DEI RESPONSABILI DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI.

08. FISSA LA DATA DI CONVOCAZIONE DEI COMIZI PER I REFERENDUM CONSULTIVI E COSTITUISCE L'UFFICIO COMUNALE PER LE ELEZIONI, CUI E' RIMESSO L'ACCERTAMENTO DELLA REGOLARITA' DEL PROCEDIMENTO.

09. NOMINA LE COMMISSIONI PER LE SELEZIONI PUBBLICHE E RISERVATE.

10. ADOTTA I PROVVEDIMENTI DI: ASSUNZIONE, CESSAZIONE E, SU PARERE DELL'APPOSITA COMMISSIONE, QUELLI DISCIPLINARI E DI SOSPENSIONE DALLE FUNZIONI DEL PERSONALE COMUNALE, NON RISERVATI AD ALTRI ORGANI, NONCHE' L'AFFIDAMENTO E LA REVOCA DEGLI INCARICHI PREVISTI DALL' ARTT. 62 DEL PRESENTE STATUTO.

11. DISPONE L'ACCETTAZIONE O IL RIFIUTO DI LASCITI E DONAZIONI, FATTA SALVA L'AUTORIZZAZIONE PREFETTIZIA, SEMPRE CHE NON SI TRATTI DI BENI IMMOBILI.

12. AUTORIZZA IL SINDACO A STARE IN GIUDIZIO, GIURISDIZIONALE OD AMMINISTRATIVO, COME ATTORE O CONVENUTO, ED APPROVA LE TRANSAZIONI.

13. ESERCITA LE FUNZIONI DELEGATE DALLO STATO, DALLA REGIONE O DALLA PROVINCIA, QUANDO NON ESPRESSAMENTE ATTRIBUITE DALLA LEGGE AD ALTRO ORGANO.

14. FERMA RESTANDO LA COMPETENZA RESIDUALE DI CUI AL COMMA 02 DEL PRESENTE ARTT. , DELIBERA E PROVVEDE NELLE SEGUENTI MATERIE:

A) SOMMINISTRAZIONE E FORNITURE DI BENI E SERVIZI A CARATTERE CONTINUATIVO;

B) ACQUISTI, ALIENAZIONI E PERMUTE AVENTI PER OGGETTO BENI MOBILI; CONTRATTI DI CUI ALL' ARTT. 66 DEL PRESENTE STATUTO;

C) LOCAZIONI DI IMMOBILI;

D) CONFERIMENTO DI INCARICHI TECNICO-PROFESSIONALI, APPALTI, CONTRATTI E LIQUIDAZIONI, RELATIVI AD INTERVENTI CONSERVATIVI DEL DEMANIO O DEL PATRIMONIO COMUNALE A TITOLO DI MANUTENZIONE ORDINARIA, RICOMPRESI FRA LE SPESE A CARATTERE CORRENTE;

E) CONFERIMENTO DI INCARICHI TECNICO-PROFESSIONALI; APPALTI; CONTRATTI; ACQUISTI DI AREE E LIQUIDAZIONI; PREVISTI IN PROGETTI, OPERE O CONCESSIONI APPROVATI DAL CONSIGLIO COMUNALE O PER I QUALI LO STESSO ABBIA DELIBERATO PREVENTIVAMENTE I PIANI PROGRAMMATICI ED I RELATIVI PIANI FINANZIARI;

F) DEFINIZIONE DELLE CONDIZIONI ED APPROVAZIONE DELLE CONVENZIONI CON SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI CONCERNENTI SPESE E SERVIZI;

G) APPROVAZIONE DEI PIANI URBANISTICI ESECUTIVI DEGLI STRUMENTI URBANISTICI GENERALI, COMPRESSE LE RELATIVE CONVENZIONI, QUALORA NON

COMPORINO IMPEGNI DI SPESA DIRETTA A CARICO DEL COMUNE PER LA LORO ATTUAZIONE;

H) PRELEVAMENTI SUI CAPITOLI GIA' PREVISTI ALL'UOPO DAL CONSIGLIO COMUNALE COME FONDO DI RISERVA ORDINARIO O DAL FONDO DI RISERVA PER LE SPESE IMPREVISTE, FATTI UTILIZZANDO GLI AVANZI DEI CAPITOLI E CHE NON ASSUMANO RILEVANZA TALE DA MUTARE SOSTANZIALMENTE GLI INDIRIZZI DELIBERATI DAL CONSIGLIO COMUNALE, ALLO STESSO MODO LA GIUNTA DELIBERA I PRELIEVI DAL FONDO DI RISERVA DI CASSA; ESSA DISPONE DELLE SOMME PRELEVATE;

I) APPROVAZIONE DI PERIZIE SUPPLETTIVE, DI VARIANTE E MODIFICATIVE, DELL'IMPORTO CONTENUTO NEI LIMITI DI LEGGE, PURCHE' CON ESSE NON SI VENGA A VARIARE IL PROGRAMMA COMPLESSIVO APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE, E CHE L'IMPORTO COMPLESSIVO DI SPESA VENGA CONTENUTO NEI LIMITI DELL'IMPORTO FINANZIATO ORIGINARIAMENTE; IN PRESENZA DI MAGGIOR SPESA RISPETTO ALLE PREVISIONI FINANZIATE, ALLA GIUNTA COMUNALE SPETTA LA APPROVAZIONE DELLE SUDDETTE PERIZIE ED AL CONSIGLIO COMUNALE SPETTA, INVECE, L'APPROVAZIONE DEL FINANZIAMENTO DELLA MAGGIOR SPESA E DEL PIANO FINANZIARIO RELATIVO;

L) VARIAZIONI DELLE TARIFFE DEI SERVIZI CHE CONSENTONO L'EQUILIBRIO COSTI-RICAVI LA CUI ISTITUZIONE ED IL CUI ORDINAMENTO SIANO STATI DETERMINATI DAL CONSIGLIO COMUNALE.

ART. 39 - ADUNANZE E DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA COMUNALE

01. LA GIUNTA COMUNALE E' CONVOCATA E PRESIDUTA DAL SINDACO.

02. LA GIUNTA DELIBERA CON L'INTERVENTO DELLA META' PIU' UNO DEI MEMBRI IN CARICA ED A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI VOTANTI.

03. NELLE VOTAZIONI PALESI, IN CASO DI PARITA', PREVALE IL VOTO DEL SINDACO O DI CHI PRESIEDE L'ADUNANZA.

04. LE SEDUTE DELLA GIUNTA NON SONO PUBBLICHE, SALVA DIVERSA DECISIONE DELLA GIUNTA MEDESIMA.

05. LE DELIBERAZIONI, IN CASO D'URGENZA, POSSONO ESSERE DICHIARATE IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILI CON IL VOTO ESPRESSO DALLA MAGGIORANZA DEI SUOI COMPONENTI IN CARICA.

CAPO 05 - IL SINDACO

ART. 40 - IL SINDACO E LE SUE FUNZIONI

01. IL SINDACO E' IL CAPO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE ED IN TALE VESTE ESERCITA FUNZIONI DI RAPPRESENTANZA, DI PRESIDENZA, DI SOVRAINTENDENZA E DI AMMINISTRAZIONE.

02. HA COMPETENZA E POTERE DI INDIRIZZO, DI VIGILANZA E DI CONTROLLO DELL'ATTIVITA' DEGLI ASSESSORI E DELLE STRUTTURE GESTIONALI ESECUTIVE.

03. ESERCITA LE FUNZIONI DIRETTAMENTE ATTRIBITEGLI DALLA LEGGE, DALLO STATUTO E DAI REGOLAMENTI, AVVALENDOSI DEGLI UFFICI COMUNALI.

04. IL SINDACO, O CHI NE FA LE VECI, ESERCITA LE FUNZIONI DI UFFICIALE DEL GOVERNO, NEI CASI PREVISTI DALLA LEGGE, SECONDO LE MODALITA' PREVISTE DALLA LEGGE STESSA.

05. QUALE CAPO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE E LEGALE

RAPPRESENTANTE DEL COMUNE, IL SINDACO PUO' ASSUMERE SUBITO TALE VESTE,

QUALORA LA DELIBERA DI ELEZIONE ALLA CARICA SIA DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE.

06. QUALE UFFICIALE DI GOVERNO, PRIMA DI ASSUMERE TALE FUNZIONE, DEVE PRESTARE GIURAMENTO DAVANTI AL PREFETTO.

ART. 41 - COMPETENZE DEL SINDACO CAPO DELL'AMMINISTRAZIONE

01. IL SINDACO ESERCITA LE SEGUENTI ATTRIBUZIONI DI AMMINISTRAZIONE:

- A) SURROGA, SENTITI I CAPIGRUPPI CONSILIARI, IL CONSIGLIO COMUNALE IN CASO DI INADEMPIENZA NELLE NOMINE CHE COMPETONO ALLO STESSO, COMUNICANDO TALE ATTO AL CONSIGLIO NELLA PRIMA ADUNANZA SUCCESSIVA;
- B) HA LA RAPPRESENTANZA GENERALE DELL'ENTE;
- C) ASSICURA L'UNITA' DI INDIRIZZO DELLA GIUNTA COMUNALE PROMUOVENDO E COORDINANDO L'ATTIVITA' DEGLI ASSESSORI; PUO', INOLTRE, CONCORDARE, CON GLI ASSESSORI INTERESSATI, LE DICHIARAZIONI E LE PRESE DI POSIZIONE PUBBLICHE INTERESSANTI L'ENTE CHE ESSI INTENDONO RILASCIARE;
- D) PUO' SOSPENDERE L'ADOZIONE DI ATTI SPECIFICI CONCERNENTI L'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA DEI SINGOLI ASSESSORI;
- E) PRESIEDE LE GARE PER ALIENAZIONI, LOCAZIONI, SOMMINISTRAZIONI ED APPALTI DI OPERE PUBBLICHE, CON L'OSSERVANZA DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI;
- F) IMPARTISCE DIRETTIVE AL SEGRETARIO COMUNALE ED AI RESPONSABILI DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI, IN ORDINE AGLI INDIRIZZI FUNZIONALI E DI VIGILANZA SULL'INTERA GESTIONE AMMINISTRATIVA DI TUTTI GLI UFFICI E SERVIZI;
- G) PROMUOVE, CONCLUDE E SOTTOSCRIVE GLI ACCORDI DI PROGRAMMA E LE CONFERENZE DI SERVIZI CON ALTRI ENTI OD AMMINISTRAZIONI;
- H) RILASCIAM LE AUTORIZZAZIONI COMMERCIALI, DI POLIZIA AMMINISTRATIVA, NONCHE' LE AUTORIZZAZIONI E LE CONCESSIONI EDILIZIE, LE LICENZE D'USO DEGLI EDIFICI ED I NULLA-OSTA PER L'INIZIO DI ATTIVITA' PRODUTTIVE;
- I) EMETTE PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI OCCUPAZIONE D'URGENZA, ESPROPRI, ECC. CHE LA LEGGE, GENERICAMENTE, ASSEGNA ALLA COMPETENZA DEL COMUNE;
- L) ADOTTA PROVVEDIMENTI CONCERNENTI IL PERSONALE NON ESPRESSAMENTE ASSEGNATI AD ALTRI ORGANI DALLA LEGGE O DAL REGOLAMENTO;
- M) PUO' STARE IN GIUDIZIO, NEI PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI OD AMMINISTRATIVI, COME ATTORE O CONVENUTO; PUO' PROMUOVERE DAVANTI ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA I PROVVEDIMENTI CAUTELATIVI E LE AZIONI POSSESSORIE; IL TUTTO PREVIA AUTORIZZAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE;
- N) DETERMINA GLI ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI COMUNALI, NONCHE' DEGLI UFFICI PERIFERICI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, SULLA BASE DEGLI INDIRIZZI ESPRESSI DAL CONSIGLIO COMUNALE;
- O) RILASCIAM ATTESTAZIONI DI NOTORIETA' PUBBLICA;
- P) SOTTOSCRIVE I CONTRATTI, LE CONVENZIONI, GLI ATTI CONSEGUENTI A PROVVEDIMENTI DI COMPETENZA DEGLI ORGANI COLLEGIALI, NONCHE' LE

TRANSAZIONI;

Q) FA PERVENIRE AL SEGRETARIO COMUNALE LA COMUNICAZIONE SCRITTA DELLE PROPRIE DIMISSIONI, AFFINCHÉ IL CONSIGLIO COMUNALE PRENDA ATTO DELLA DECADENZA DELL'INTERA GIUNTA;

R) SOVRAINTENDE AL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI E DEGLI UFFICI COMUNALI ED EMANA DIRETTIVE PER IL LORO FUNZIONAMENTO.

02. IL SINDACO ESERCITA LE SEGUENTI ATTRIBUZIONI DI VIGILANZA:

A) ACQUISISCE DIRETTAMENTE, PRESSO TUTTI GLI UFFICI E SERVIZI, INFORMAZIONI ED ATTI, ANCHE RISERVATI, E PROMUOVE INDAGINI E VERIFICHE AMMINISTRATIVE SULL'INTERA ATTIVITA' DELL'ENTE;

B) PROMUOVE GLI ATTI CONSERVATIVI DEI DIRITTI DEL COMUNE;

C) DISPONE L'ACQUISIZIONE DI ATTI, DOCUMENTI ED INFORMAZIONI PRESSO LE AZIENDE SPECIALI, LE ISTITUZIONI E LE SOCIETA' DI CUI L'ENTE E' PARTE, TRAMITE I RAPPRESENTANTI LEGALI DELLE STESSE E NE INFORMA IL CONSIGLIO COMUNALE;

D) COLLABORA CON IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI PER DEFINIRE LE MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLE LORO FUNZIONI;

E) PROMUOVE ED ASSUME INIZIATIVE ATTE AD ASSICURARE CHE UFFICI E SERVIZI DEL COMUNE SVOLGANO LA LORO ATTIVITA' SECONDO GLI OBIETTIVI INDICATI DAL CONSIGLIO COMUNALE ED IN COERENZA CON GLI INDIRIZZI ATTUATIVI ESPRESSI DALLA GIUNTA COMUNALE;

F) SOVRAINTENDE ALL'OSSERVANZA DEI REGOLAMENTI, ANCHE CON LA EMISSIONE DI ORDINANZE E L'APPLICAZIONE DELLE RELATIVE SANZIONI;

G) ASSOLVE FUNZIONI DI POLIZIA GIUDIZIARIA QUANDO LA LEGGE GLI ATTRIBUISCA LA QUALIFICA DI UFFICIALE DI P.G. , SOVRAINTENDENDO AI SERVIZI DI VIGILANZA ED A QUANTO INTERESSA LA SICUREZZA E L'ORDINE PUBBLICO, INFORMANDONE IL PREFETTO.

03. IL SINDACO ESERCITA LE SEGUENTI ATTRIBUZIONI DI ORGANIZZAZIONE:

A) HA FACOLTA' DI DELEGA, GENERALE O PARZIALE, DELLE SUE COMPETENZE ED ATTRIBUZIONI AI SINGOLI ASSESSORI. NELLE CERIMONIE O NEGLI ALTRI CASI PREVISTI DALLA LEGGE, IL SOSTITUTO O DELEGATO DEL SINDACO USERA' LA FASCIA TRICOLORE CON LO STEMMA DELLA REPUBBLICA, DA PORTARSI A TRACOLLA DELLA SPALLA DESTRA;

B) DELEGA LA SOTTOSCRIZIONE DI ATTI SPECIFICI, NON RISERVATI PER LEGGE E NON GIÀ DELEGATI AD ASSESSORI;

C) RICEVE LE INTERROGAZIONI, LE INTERPELLANZE E LE MOZIONI DA SOTTOPORRE AL CONSIGLIO COMUNALE;

D) ESERCITA I POTERI DI POLIZIA NELLE ADUNANZE CONSILIARI E NEGLI ORGANISMI PUBBLICI DA LUI PRESIEDUTI.

ART. 42 - ATTRIBUZIONI NEI SERVIZI DI COMPETENZA STATALE E REGIONALE

01. IL SINDACO, QUALE UFFICIALE DI GOVERNO, SOVRAINTENDE AI SERVIZI DI COMPETENZA STATALE ATTRIBUITI AL COMUNE, SECONDO QUANTO STABILITO DALLE LEGGI.

02. IL SINDACO EMANA LE ORDINANZE E ADOTTA I PROVVEDIMENTI CONTINGIBILI ED URGENTI IN MATERIA DI SANITA', IGIENE, EDILIZIA E POLIZIA, AL FINE DI PREVENIRE ED ELIMINARE GRAVI PERICOLI PER I CITTADINI.

03. IL SINDACO SOVRINTENDE ALL'ESPLETAMENTO DELLE FUNZIONI STATALI E REGIONALI ATTRIBUITE O DELEGATE AL COMUNE.

TITOLO 03 - PARTECIPAZIONE E TRASPARENZA

CAPO 01 - PARTECIPAZIONE POPOLARE

ART. 43 - LIBERE FORME ASSOCIATIVE

01. IL COMUNE GARANTISCE L'EFFETTIVA PARTECIPAZIONE DEMOCRATICA DI TUTTI I CITTADINI ALL'ATTIVITA' POLITICO-AMMINISTRATIVA ECONOMICA E SOCIALE DELLA COMUNITA'. CONSIDERA, A TAL FINE, CON FAVORE IL COSTITUIRSI DI OGNI ASSOCIAZIONE INTESA A CONCORRERE CON METODO DEMOCRATICO ALLA PREDETTA ATTIVITA'.

02. IL DIRITTO DI PROMUOVERE RIUNIONI E ASSEMBLEE IN PIENA LIBERTA' ED AUTONOMIA APPARTIENE A TUTTI I CITTADINI, GRUPPI ED ORGANISMI SOCIALI A NORMA DELLA COSTITUZIONE, PER IL LIBERO SVOLGIMENTO IN FORME DEMOCRATICHE DELLE ATTIVITA' POLITICHE, SOCIALI, SPORTIVE E RICREATIVE.

03. L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE GARANTISCE, IN OGNI CIRCOSTANZA, LA LIBERTA', L'AUTONOMIA E L'UGUAGLIANZA DI TRATTAMENTO DI TUTTI I GRUPPI ED ORGANISMI.

04. IL COMUNE FAVORISCE LA FORMAZIONE DI ORGANISMI A BASE ASSOCIATIVA, CON IL COMPITO DI CONCORRERE ALLA GESTIONE DEI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE, QUALI: ASILO NIDO E SCUOLE MATERNE, IMPIANTI SPORTIVI, CULTURALI, RICREATIVI, MENSE SCOLASTICHE E SIMILI.

05. I CITTADINI POSSONO COSTITUIRSI IN COMITATI DI GESTIONE DEI PREDETTI SERVIZI, SECONDO LE NORME DEL REGOLAMENTO CHE NE DEFINISCE LE FUNZIONI, GLI ORGANI RAPPRESENTATIVI ED I MEZZI FINANZIARI. I COMITATI DI GESTIONE RIFERISCONO ANNUALMENTE DELLA LORO ATTIVITA', CON UNA RELAZIONE CHE E' INVIATA AL CONSIGLIO COMUNALE.

ART. 44 - CONSULTAZIONI

01. IL COMUNE CONSULTA, ANCHE SU LORO RICHIESTA, LE ORGANIZZAZIONI DEI SINDACATI DEI LAVORATORI DIPENDENTI ED AUTONOMI, LE ORGANIZZAZIONI DELLA COOPERAZIONE E LE ALTRE FORMAZIONI ECONOMICHE E SOCIALI.

02. LA CONSULTAZIONE E' OBBLIGATORIA IN OCCASIONE DELL'ADOZIONE DEL PIANO REGOLATORE GENERALE, DEL PIANO COMMERCIALE E DEL PIANO URBANISTICO DEL TRAFFICO.

03. IL REGOLAMENTO STABILISCE LE MODALITA' ED I TERMINI DELLA CONSULTAZIONE.

ART. 45 - DIRITTO DI PETIZIONE E DI INTERROGAZIONE

01. I CITTADINI E LE ORGANIZZAZIONI DI CUI AL PRECEDENTE ARTT. 44 POSSONO RIVOLGERE PETIZIONI AL CONSIGLIO COMUNALE PER CHIEDERE PROVVEDIMENTI O ESPORRE COMUNI NECESSITA'.

02. LE ORGANIZZAZIONI DI CUI AL PRECEDENTE ARTT. 44 POSSONO RIVOLGERE INTERROGAZIONI SCRITTE AL CONSIGLIO COMUNALE A SECONDA DELLE LORO RISPETTIVE COMPETENZE ED HANNO DIRITTO ALLA RISPOSTA SCRITTA.

03. IL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE STABILISCE LE MODALITA' DI ESERCIZIO ED I CASI DI INAMMISSIBILITA' DEL DIRITTO DI PETIZIONE O DI INTERROGAZIONE.

ART. 46 - DIRITTO DI INIZIATIVA

01. L'INIZIATIVA POPOLARE, PER LA FORMAZIONE DEI REGOLAMENTI COMUNALI E DEI PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI DI INTERESSE GENERALE, SI ESERCITA MEDIANTE LA PRESENTAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE DI PROPOSTE REDATTE, RISPETTIVAMENTE, IN ARTT. O IN SCHEMA DI DELIBERAZIONE.

02. LA PROPOSTA DEVE ESSERE SOTTOSCRITTA DA UN NUMERO DI ELETTORI PARI AD ALMENO UN VENTESIMO DELLA POPOLAZIONE DEL COMUNE RISULTANTE AL 31 DICEMBRE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO IN CUI LA PROPOSTA VIENE PRESENTATA.

03. SONO ESCLUSE DALL'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI INIZIATIVA LE SEGUENTI MATERIE:

A) REVISIONE DELLO STATUTO;

B) TRIBUTI E BILANCIO;

C) ESPROPRIAZIONI PER PUBBLICA UTILITA';

D) DESIGNAZIONI E NOMINE;

E) TUTTE LE MATERIE CHE LE LEGGI OD I REGOLAMENTI VIGENTI LO ESCLUDONO.

04. IL REGOLAMENTO DISCIPLINA LE MODALITA' PER LA RACCOLTA E L'AUTENTICAZIONE DELLE FIRME DEI SOTTOSCRITTORI.

05. IL COMUNE, NEI MODI STABILITI DAL REGOLAMENTO, AGEVOLA LE PROCEDURE E FORNISCE GLI STRUMENTI PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI INIZIATIVA.

ART. 47 - PROCEDURA PER L'APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA

01. LA COMMISSIONE CONSILIARE, APPOSITAMENTE COSTITUITA, DECIDE SULLA RICEVIBILITA' ED AMMISSIBILITA' FORMALE DELLE PROPOSTE E PRESENTA LA SUA RELAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE ENTRO IL TERMINE DI 60 GIORNI DA QUELLO IN CUI E' STATA INVESTITA.

02. IL CONSIGLIO COMUNALE E' TENUTO A PRENDERE IN ESAME LA PROPOSTA DI INIZIATIVA ENTRO 60 GIORNI DALLA PRESENTAZIONE DELLA RELAZIONE DELLA COMMISSIONE, TRASCORSI I QUALI CIASCUN CONSIGLIERE HA FACOLTA' DI CHIEDERE CHE LA PROPOSTA VENGA ISCRITTA DI DIRITTO ALL'ORDINE DEL GIORNO DELLA PRIMA SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE.

ART. 48 - REFERENDUM CONSULTIVO

01. E' AMMESSO REFERENDUM CONSULTIVO SULLE QUESTIONI DI RILEVANZA GENERALE, INTERESSANTI L'INTERA COLLETTIVITA' COMUNALE; ESSO E' ESCLUSO NEI CASI PREVISTI DALL' ARTT. 46 , COMMA 03 DEL PRESENTE STATUTO.

02. SI FA LUOGO A REFERENDUM CONSULTIVO:

A) NEL CASO SIA DELIBERATO DAL CONSIGLIO COMUNALE A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE;

B) QUALORA SIA RICHIESTO DA PARTE DI UN NUMERO DI ELETTORI PARI AD ALMENO UN VENTESIMO DELLA POPOLAZIONE DEL COMUNE RISULTANTE AL 31 DICEMBRE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO DELLA PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA MEDESIMA.

03. IL REGOLAMENTO DISCIPLINA LE MODALITA' PER LA RACCOLTA E

L'AUTENTICAZIONE DELLE FIRME DEI SOTTOSCRITTORI E PER LO SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI VOTO.

04. NON SI DA' LUOGO A REFERENDUM QUALORA IL CONSIGLIO COMUNALE VENGA SCIOLTO, OPPURE INTERVENGA UNA LEGGE A MODIFICARE L'INTERA MATERIA OGGETTO DEL REFERENDUM, OPPURE IL CONSIGLIO COMUNALE APPROVA LA PROPOSTA CON UNA FORMALE DELIBERAZIONE.

05. OGNI ANNO PUO' ESSERE TENUTO UN SOLO REFERENDUM.

06. IL REFERENDUM E' VALIDO SE AL VOTO PARTECIPA LA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEGLI AVENTI DIRITTO AL VOTO.

07. IL QUESITO SOTTOPOSTO A REFERENDUM E' DICHIARATO ACCOLTO NEL CASO IN CUI I VOTI ATTRIBUITI ALLA RISPOSTA AFFERMATIVA RAPPRESENTINO LA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI VOTANTI, ALTRIMENTI IL REFERENDUM E' DA RITENERSI RESPINTO.

08. ENTRO 60 GIORNI DALLA PROCLAMAZIONE DELL'ESITO FAVOREVOLE DEL REFERENDUM, PROCLAMAZIONE DA EFFETTUARSI DAL PRESIDENTE DEL PRIMO SEGGIO ELETTORALE PRESSO IL QUALE DOVRANNO PERVENIRE I RISULTATI DEI VOTI ESPRESSI NEGLI ALTRI SEGGI, LA GIUNTA COMUNALE E' TENUTA A PROPORRE AL CONSIGLIO COMUNALE UN PROVVEDIMENTO CONFORME AL QUESITO SOTTOPOSTO A REFERENDUM.

09. NON POSSONO ESSERE SOTTOPOSTI A CONSULTAZIONE REFERENDARIA LE QUESTIONI GIA' OGGETTO DI REFERENDUM CONSULTIVO EFFETTUATO NEL BIENNIO PRECEDENTE ALLA RICHIESTA.

CAPO 02 - PARTECIPAZIONE AI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

ART. 49 - COMUNICAZIONE DELL'AVVIO DEL PROCEDIMENTO

01. IL COMUNE E GLI ENTI ED AZIENDE DA ESSO DIPENDENTI DEBONO DARE NOTIZIA DELL'AVVIO DEL PROCEDIMENTO MEDIANTE COMUNICAZIONE PERSONALE, NELLA QUALE DEBONO ESSERE INDICATI:

A) L'UFFICIO ED IL FUNZIONARI, RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO;

B) L'OGGETTO DEL PROCEDIMENTO;

C) LE MODALITA' CON CUI SI PUO' AVERE NOTIZIA DEL PROCEDIMENTO E PRENDERE VISIONE DEGLI ATTI;

D) L'ITER AL QUALE IL PROVVEDIMENTO E' SUBORDINATO ED, ANCHE SOMMARIAMENTE, I TEMPI NECESSARI ALLA CONCLUSIONE.

02. IL COMUNE DEVE DARE NOTIZIA DELL'AVVIO DEL PROCEDIMENTO, MEDIANTE COMUNICAZIONE PERSONALE: AI SOGGETTI NEI CONFRONTI DEI QUALI IL PROVVEDIMENTO E' DESTINATO A PRODURRE EFFETTI, A QUELLI CHE PER LEGGE POSSONO INTERVENIRE; AI RICHIEDENTI, IN CASO DI PROCEDIMENTO SU ISTANZA DI PARTE; ED AI SOGGETTI, INDIVIDUATI O FACILMENTE INDIVIDUABILI, AI QUALI POSSA DERIVARE PREGIUDIZIO DAL PROVVEDIMENTO STESSO.

03. QUALORA PER IL NUMERO DEI DESTINATARI LA COMUNICAZIONE PERSONALE NON SIA POSSIBILE O RISULTI PARTICOLARMENTE GRAVOSA, L'AMMINISTRAZIONE PROVVEDE A RENDERE NOTI GLI ELEMENTI DI CUI AL PRECEDENTE COMMA 01 , MEDIANTE IDONEE FORME DI PUBBLICITA' DI VOLTA IN VOLTA STABILITE DALL'AMMINISTRAZIONE MEDESIMA.

ART. 50 - PARTECIPAZIONE AL PROVVEDIMENTO

01. COLORO CHE SONO PORTATORI DI INTERESSI, PUBBLICI E PRIVATI, E LE

ASSOCIAZIONI PORTATRICI, DI INTERESSI DIFFUSI, HANNO FACOLTA' DI INTERVENIRE NEL PROCEDIMENTO QUALORA POSSA LORO DERIVARE UN PREGIUDIZIO DAL PROVVEDIMENTO MEDESIMO.

02. I SOGGETTI DI CUI AL PRECEDENTE ARTT. 49 , E GLI INTERVENUTI DI CUI AL COMMA 01 DEL PRESENTE ARTT. , HANNO DIRITTO DI PRENDERE VISIONE DEGLI ATTI DEL PROCEDIMENTO E DI PRESENTARE MEMORIE SCRITTE E DOCUMENTI, CHE L'AMMINISTRAZIONE HA L'OBBLIGO DI VALUTARE, QUALORA SIANO PERTINENTI ALL'OGGETTO DEL PROCEDIMENTO.

ART. 51 - CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO

01. TUTTI I PROVVEDIMENTI SUSCETTIBILI DI INCIDERE SU INTERESSI LEGITTIMI O SUI DIRITTI SOGGETTIVI, DEBONO ESSERE CONCLUSI IN FORMA ESPRESSA.

02. GLI STESSI PROVVEDIMENTI, CON L'ECCEZIONE DI QUELLI NORMATIVI O A CONTENUTO GENERALE, DEBONO ESSERE MOTIVATI INDICANDO I PRESUPPOSTI DI FATTO, LE RAGIONI GIURIDICHE, I PARERI INTERVENUTI, IN RELAZIONE ALLE RISULTANZE ISTRUTTORIE.

03. OGNI PROVVEDIMENTO, NOTIFICATO AL DESTINATARIO, DEVE INDICARE I TERMINI E L'AUTORITA' CUI E' POSSIBILE RICORRERE.

CAPO 03 - DIRITTO DI ACCESSO E DI INFORMAZIONE

ART. 52 - PUBBLICITA' DEGLI ATTI

01. TUTTI GLI ATTI DEL COMUNE E DEGLI ENTI ED AZIENDE DA ESSO DIPENDENTI SONO PUBBLICI, AD ECCEZIONE DI QUELLI RISERVATI PER ESPRESSA DISPOSIZIONE DI LEGGE O PER EFFETTO DI UNA TEMPORANEA E MOTIVATA DICHIARAZIONE RISPETTIVAMENTE DEL SINDACO O DEL PRESIDENTE DEGLI ENTI ED AZIENDE, CHE NE VIETI LA ESIBIZIONE QUALORA LA LORO DIFFUSIONE POSSA PREGIUDICARE IL DIRITTO DI RISERVATEZZA, DELLE PERSONE, DI ENTI O DI IMPRESE.

02. PRESSO APPOSITO UFFICIO COMUNALE DEBONO ESSERE TENUTE A DISPOSIZIONE DEI CITTADINI LE RACCOLTE DELLA "GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA", DEL "BOLLETTINO UFFICIALE" DELLA REGIONE LOMBARDIA, DEGLI STATUTI E DEL REGOLAMENTI COMUNALI, ANCHE IN FORMA INFORMATIZZATA PURCHE' IMMEDIATAMENTE ACCESSIBILE.

ART. 53 - DIRITTO DI ACCESSO

01. TUTTI I CITTADINI, SINGOLI O ASSOCIATI, HANNO DIRITTO DI PRENDERE VISIONE DEGLI ATTI E DEI PROVVEDIMENTI ADOTTATI DAGLI ORGANI DEL COMUNE O DEGLI ENTI ED AZIENDE DIPENDENTI, SECONDO LE MODALITA' STABILITE DAL REGOLAMENTO.

02. IL REGOLAMENTO DISCIPLINA, ALTRESI', IL DIRITTO DEI CITTADINI, SINGOLI OD ASSOCIATI, DI OTTENERE IL RILASCIO DEGLI ATTI E PROVVEDIMENTI DI CUI AL PRECEDENTE COMMA, PREVIO PAGAMENTO DEI SOLI COSTI.

CAPO 04 - STRUTTURE ED ISTITUTI COMPLEMENTARI

ART. 54 - STRUTTURE SUB-COMUNALI

01. IL CONSIGLIO COMUNALE PUO' COSTITUIRE ENTI, AZIENDE, ISTITUZIONI, CONSORZI, ASSOCIAZIONI, SOCIETA' E DISPORRE LA PARTECIPAZIONE AD ESSI, DISCIPLINANDONE I COMPITI, LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA, IVI COMPRESO GLI ORGANI DECISIONALI E DI GESTIONE, I MEZZI FINANZIARI, I LIMITI DI INDIRIZZO, AUTONOMIA E CONTROLLO E LA DOTAZIONE ORGANICA.

ART. 55 - LE COMMISSIONI CONSULTIVE

01. FUORI DAI CASI DI CUI AL PRECEDENTE ARTT. 27 , E FERME RESTANDO LE COMMISSIONI OBBLIGATORIE PER LEGGE, POSSONO ESSERE ISTITUITE COMMISSIONI CONSULTIVE, PER MATERIE OMOGENEE, PER UN APPORTO COLLABORATIVO AI FINI DEL CONSEGUIMENTO DEL PUBBLICO INTERESSE.

02. LA COMPOSIZIONE, IL FUNZIONAMENTO, E L' ATTIVITA' DI TALI COMMISSIONI SONO STABILITE CON REGOLAMENTO, CHE DOVRA' BASARSI SUI SEGUENTI PRINCIPI:

- A) PUBBLICITA' DELLE SEDUTE, AD ESCLUSIONE DI CASI ECCEZIONALI E MOTIVATI;
- B) GARANZIA DI RAPPRESENTANZA DEI GRUPPI CONSILIARI, TRAMITE COMMISSARI DA ESSI DESIGNATI O INDICATI;
- C) GRATUITA' DELLA FUNZIONE E FORMALITA' DELLE ATTIVITA' SVOLTE;
- D) INCOMPATIBILITA', DECADENZA PER MANCATA PARTECIPAZIONE O DIMISSIONI SIMILMENTE A QUANTO PREVISTO PER LE COMMISSIONI CONSILIARI;
- E) NON INTERFERENZA CON GLI ORGANI AMMINISTRATIVI O BUROCRATICI DELL' ENTE;
- F) TRASMISSIONE AL CONSIGLIO OD ALLA GIUNTA COMUNALI, DI PROPOSTE, COMUNICAZIONI E PARERI NELLE MATERIE DI COMPETENZA ASSEGNATE, SIA SU RICHIESTA SIA DI PROPRIA INIZIATIVA.

03. L' ISTITUZIONE DELLE COMMISSIONI CONSULTIVE, IL LORO REGOLAMENTO E LA NOMINA DEI MEMBRI SONO ATTRIBUITE ALLA GIUNTA COMUNALE.

04. NEL SILENZIO DEL REGOLAMENTO, SI APPLICANO LE NORME SUL FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI OBBLIGATORIE, PER QUANTO COMPATIBILI.

05. PER PROBLEMI RILEVANTI IN AMBITO INTERCOMUNALE, POSSONO ESSERE COSTITUITE COMMISSIONI CONSULTIVE IN FORMA MISTA CON ALTRI ENTI A CONDIZIONE CHE LA COMPONENTE DEL COMUNE SIA NOMINATA SECONDO I PRINCIPI DELLO STATUTO E LA DELIBERAZIONE ISTITUTIVA INDICHI L' OGGETTO DELLA CONSULTAZIONE ED IL TERMINE PER LA CONCLUSIONE DEI LAVORI.

ART. 56 - IL DIFENSORE CIVICO: PRINCIPI ISTITUTIVI

01. IL CONSIGLIO COMUNALE PUO' ISTITUIRE L' UFFICIO DEL DIFENSORE CIVICO AI FINI DELLA GARANZIA DELL' IMPARZIALITA' E DEL BUON ANDAMENTO DELL' AMMINISTRAZIONE, NONCHE' DELLA PREVENZIONE DEL CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO.

02. E' ELETTO, CON VOTO A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE, DAL CONSIGLIO COMUNALE TRA I CITTADINI AVENTI I REQUISITI DI ELEGGIBILITA' A CONSIGLIERE COMUNALE; RESTA IN CARICA

CINQUE ANNI, E' RIELEGGIBILE, E' REVOCABILE IN QUALUNQUE MOMENTO CON LA DELIBERAZIONE MOTIVATA, CHE ELEGGE UN NUOVO DIFENSORE CIVICO, ASSUNTA A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE.

03. NON PUO' ASSUMERE LA FUNZIONE DI DIFENSORE CIVICO E, SE IN CARICA, CESSA DI DIRITTO CHE SIA DIPENDENTE, DIRIGENTE O AMMINISTRATORE DEL COMUNE O DI AZIENDE O ENTI DALLO STESSO DIPENDENTI, OVVERO SIA CESSATO DA TALE CONDIZIONE DA MENO DI TRE ANNI.

04. IL DIFENSORE CIVICO DEVE ESSERE SCELTO TRA I CITTADINI CHE, PER PREPARAZIONE ED ESPERIENZA, DIANO LA MASSIMA GARANZIA DI INDIPENDENZA, OBIETTIVITA', SERENITA' DI GIUDIZIO E COMPETENZA GIURIDICO AMMINISTRATIVA.

05. L'INCOMPATIBILITA', ORIGINARIA O SOPRAVVENUTA, COMPORTA LA DICHIARAZIONE DI DECADENZA DALL'UFFICIO SE L'INTERESSATO NON FA CESSARE LA RELATIVA CAUSA ENTRO VENTI GIORNI DALLA CONTESTAZIONE.

06. AL DIFENSORE CIVICO SPETTA DI CONOSCERE OGNI DELIBERAZIONE O PROVVEDIMENTO COMUNALE CHE POSSA LEDERE INTERESSI LEGITTIMI TUTELABILI; EGLI PUO' INTERVENIRE ALLE RIUNIONI DI GIUNTA O DI CONSIGLIO COMUNALE, SENZA DIRITTO DI PAROLA NE' DI VOTO, A RICHIESTA DEL SINDACO.

07. L'UFFICIO NON E' RETRIBUITO, SPETTANDO AL DIFENSORE CIVICO SOLO IL RIMBORSO DELLE SPESE ED UNA INDENNITA' STABILITA NELL'APPOSITO REGOLAMENTO; IL DIFENSORE CIVICO E' FUNZIONARIO ONORARIO E RIVESTE LA QUALIFICA DI PUBBLICO UFFICIALE, ANCHE AI FINI DELL'AZIONE PENALE OBBLIGATORIA.

08. IL REGOLAMENTO PUO' STABILIRE ULTERIORI CAUSE DI INCOMPATIBILITA', I TEMPI PER LA RINNOVAZIONE, I CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELL'INDENNITA', LA CONSERVAZIONE DEGLI ATTI.

ART. 57 - IL DIFENSORE CIVICO: PRINCIPI FUNZIONALI

01. AGISCE SU INIZIATIVA DEI SINGOLI CITTADINI, ENTI O ASSOCIAZIONI, CURANDO LA REGOLARITA' DELLO SVOLGIMENTO DELLE LORO PRATICHE PRESSO GLI UFFICI COMUNALI E INTERCOMUNALI, SEGNALANDO LE DISFUNZIONI EVENTUALMENTE RISCOstrate; NON PUO' INVECE AGIRE SU RICHIESTA DI AMMINISTRATORI COMUNALI.

02. PUO' AGIRE D'UFFICIO QUALORA RISCONTRI SITUAZIONI CHE ABBIANO OGGETTIVA ANALOGIA CON QUELLE PER LE QUALI E' STATO RICHIESTO L'INTERVENTO.

03. NON PUO' DARE ORDINI AD ALCUNO NE' EMETTERE PROVVEDIMENTI, MA PUO' RICHIEDERE QUALUNQUE INFORMAZIONE A QUALUNQUE UFFICIO COMUNALE ED HA ACCESSO A QUALUNQUE DOCUMENTO IN POSSESSO DEL COMUNE, CON VINCOLO DEL SEGRETO D'UFFICIO, OVE PREVISTO; L'ADDETTO AGLI UFFICI E SERVIZI CHE RITARDI OD IMPEDISCA LE FUNZIONI DEL DIFENSORE CIVICO E' SOGGETTO A SANZIONI DISCIPLINARI.

04. PER PRATICHE E PROCEDURE COMPLESSE, PUO' CONVOCARE CONFERENZE DI SERVIZI TRA I VARI UFFICI COMUNALI ED INTERCOMUNALI, AL FINE DELLA CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO; PUO', ALTRESI', CHIEDERE AL SEGRETARIO COMUNALE LA DESIGNAZIONE, TRA I DIPENDENTI COMUNALI, DI UN TUTORE CHE CURI LA CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO IN TEMPI E MODI PREDETERMINATI.

05. E' TENUTO A TRASMETTERE ANNUALMENTE AL CONSIGLIO COMUNALE, TRAMITE IL SINDACO, RELAZIONE SULL'ATTIVITA' SVOLTA E PUO' ESSERE CHIAMATO A RISPONDERE DAVANTI ALLO STESSO, OVVERO DAVANTI ALLA COMMISSIONE CONSILIARE PREPOSTA AGLI AFFARI GENERALI O ISTITUZIONALI, OVE NOMINATA.

06. IL REGOLAMENTO PREVEDE LE ULTERIORI MODALITA' DI FUNZIONAMENTO E DI INTERVENTO, NONCHE' LE MODALITA' DEL SUPPORTO CHE GLI UFFICI ED I SERVIZI COMUNALI DEBONO FORNIRE AL DIFENSORE CIVICO; QUESTI, PREVIA COMUNICAZIONE AL SEGRETARIO COMUNALE, PUO' COMUNQUE AVVALERSI DI TALI UFFICI E SERVIZI PER L'ESPLETAMENTO DEL PROPRIO INCARICO.

07. IN CARENZA DEL REGOLAMENTO, O NEL SILENZIO DI QUESTO, IL DIFENSORE CIVICO E' ISTITUITO ED OPERA SULLA BASE DEI PRINCIPI DELLO STATUTO E, PER QUANTO APPLICABILI, DELLE NORME REGOLANTI L'ISTITUTO DEL DIFENSORE CIVICO DELLA REGIONE LOMBARDIA.

TITOLO 04 - L'ORDINAMENTO FUNZIONALE

CAPO 01 - L'ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO

ART. 58 - PRINCIPI E CRITERI DIRETTIVI

01. IL COMUNE INFORMA LA PROPRIA ATTIVITA' AMMINISTRATIVA AI PRINCIPI DI DEMOCRAZIA, DI PARTECIPAZIONE, DI DECENTRAMENTO TRA COMPITI DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO, SPETTANTI AGLI ORGANI ELETTIVI, E COMPITI DI GESTIONE AMMINISTRATIVA, TECNICA E CONTABILE, SPETTANTI AL SEGRETARIO COMUNALE ED AI RESPONSABILI DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI.

02. ASSUME, COME CARATTERI ESSENZIALI DELLA PROPRIA ORGANIZZAZIONE I CRITERI DELLA AUTONOMIA, DELLA FUNZIONALITA' ED ECONOMICITA' DI GESTIONE, SECONDO I PRINCIPI DI PROFESSIONALITA' E RESPONSABILITA'.

03. L'UFFICIO COMUNALE SI RIPARTE IN AREE E SETTORI FUNZIONALI IN CONFORMITA' ALL' ARTT. 37 , COMMA 02 , DEL PRESENTE STATUTO.

ART. 59 - PERSONALE

01. I DIPENDENTI DEL COMUNE SONO INQUADRATI IN UN RUOLO ORGANICO, DELIBERATO DAL CONSIGLIO COMUNALE.

02. LO STATO GIURIDICO ED IL TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE SONO DISCIPLINATI DAGLI ACCORDI COLLETTIVI NAZIONALI.

03. IL REGOLAMENTO ORGANICO DEL PERSONALE DISCIPLINA:

A) LA DOTAZIONE ORGANICA DEL PERSONALE;

B) LE PROCEDURE PER L'ASSUNZIONE DEL PERSONALE;

C) L'ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI;

D) L'ATTRIBUZIONE, AL SEGRETARIO COMUNALE ED AI DIRIGENTI, DI RESPONSABILITA' GESTIONALI PER L'ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI FISSATI DAGLI ORGANI COMUNALI;

E) LE MODALITA' DI FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI DI DISCIPLINA;

F) LE MODALITA' PER IL CONFERIMENTO DELLE COLLABORAZIONI ESTERNE, DI CUI ALL' ARTT. 62 DEL PRESENTE STATUTO.

04. IL COMUNE PROMUOVE E REALIZZA LA FORMAZIONE E L'AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE DEL PROPRIO PERSONALE.

05. IL COMUNE GARANTISCE L'EFFETTIVO ESERCIZIO DEI DIRITTI SINDACALI DEL

PROPRIO PERSONALE.

ART. 60 - SEGRETARIO COMUNALE

01. AL SEGRETARIO COMUNALE, IL CUI STATO E LA CUI POSIZIONE GIURIDICA SONO REGOLATI DALLA LEGGE, NELL' AMBITO DELLA DIPENDENZA FUNZIONALE DAL SINDACO, COMPETE L' ATTIVITA' GESTIONALE DELL' ENTE IN BASE AGLI INDIRIZZI DEL CONSIGLIO COMUNALE ED IN ATTUAZIONE DELLE DETERMINAZIONI DELLA GIUNTA E DEL SINDACO, SECONDO LE NORME DI LEGGE E DEL PRESENTE STATUTO.

02. AL SEGRETARIO COMUNALE SPETTA L' ADOZIONE DI ATTI DI GESTIONE, ANCHE CON RILEVANZA ESTERNA, CHE NON COMPORTANO ATTIVITA' DELIBERATIVE E CHE NON SIANO ESPRESSAMENTE ATTRIBUITI AD ORGANI ELETTIVI; IN CONSEGUENZA COMPETONO AL SEGRETARIO COMUNALE LE SEGUENTI ATTRIBUZIONI GESTIONALI:

A) SI OCCUPA DELLA ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE E DELLE RISORSE FINANZIARIE E STRUMENTALI MESSE A DISPOSIZIONE DAGLI ORGANI COLLEGIALI PER LA REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI E DEI PROGRAMMI FISSATI DAGLI STESSI;

B) PROVVEDE ALLA LIQUIDAZIONE DI SPESE REGOLARMENTE ORDINATE ED ALLA ORDINAZIONE DI BENI E SERVIZI NEI LIMITI DEGLI IMPEGNI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DEGLI ORGANI COLLEGIALI;

C) EMANA DIRETTIVE ED ORDINI NELL' AMBITO DELLE SUE ATTRIBUZIONI;

D) SOTTOSCRIVE I MANDATI DI PAGAMENTO E LE REVERSALI;

E) RELAZIONA PERIODICAMENTE AL SINDACO SULL' ANDAMENTO ORGANIZZATIVO E FUNZIONALE DELL' ENTE;

F) PRESIEDE LE COMMISSIONI DI CONCORSO PER IL RECLUTAMENTO DEL PERSONALE;

G) ROGA I CONTRATTI, GLI ATTI E LE CONVENZIONI IN CUI L' ENTE E' PARTE.

03. AL SEGRETARIO COMUNALE SONO ATTRIBUITE LE SEGUENTI FUNZIONI DI SOVRAINTENDENZA E DIREZIONE:

A) SOVRAINTENDE, DIRIGE E COORDINA GLI UFFICI ED I SERVIZI COMUNALI, AVVALENDOSI DELLA COLLABORAZIONE DEI RESPONSABILI DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI PREDETTI E NE DIRIME I CONFLITTI DI ATTRIBUZIONE E DI COMPETENZA;

B) ADOTTA I PROVVEDIMENTI DI MOBILITA' INTERNA TRA LE AREE, I SETTORI E LE RIPARTIZIONI, IN OSSERVANZA DEGLI ACCORDI COLLETTIVI E DEL REGOLAMENTO DEL PERSONALE;

C) CONTESTA ADDEBITI, ADOTTA LE SANZIONI DEL RICHIAMO SCRITTO E DELLA CENSURA NEI CONFRONTI DEL PERSONALE DIPENDENTE E PROPONE AL SINDACO L' ADOZIONE DEGLI ALTRI PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI;

D) AUTORIZZA LE EMISSIONI, I CONGEDI ED I PERMESSI AL PERSONALE DIPENDENTE, CON LE MODALITA' PREVISTE DAL REGOLAMENTO;

E) AUTORIZZA LE PRESTAZIONI STRAORDINARIE, ENTRO I LIMITI FISSATI CON DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE;

F) HA POTERE DI ATTESTAZIONE E DI CERTIFICAZIONE PER TUTTI GLI ATTI DEL COMUNE.

04. AL SEGRETARIO COMUNALE COMPETONO, INOLTRE, LE SEGUENTI ATTRIBUZIONI DI LEGALITA':

A) ASSISTE, SUL PIANO GIURIDICO E FUNZIONALE, IL CONSIGLIO E LA GIUNTA COMUNALI, PARTECIPA ALLE LORO SEDUTE E NE CURA LA REDAZIONE

DEI VERBALI CHE SOTTOSCRIVE;

- B) PARTECIPA ALLE SEDUTE DELLE COMMISSIONI COMUNALI OBBLIGATORIE E NE CURA LA VERBALIZZAZIONE, CON FACOLTA' DI DELEGARE TALI FUNZIONI AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO O DELL'UFFICIO COMPETENTE;
- C) ASSICURA LA ATTUAZIONE DEI PROVVEDIMENTI DELL'ENTE, PROVVEDE AGLI ATTI ESECUTIVI ED ALLE PROCEDURE ATTUATIVE DELLE DELIBERAZIONI;
- D) E' RESPONSABILE, UNITAMENTE AL PREPOSTO DELL'UFFICIO O SERVIZIO, DELLA ISTRUTTORIA DELLE DELIBERAZIONI, SULLE CUI PROPOSTE ESPRIME UN PARERE, SOTTO IL MERO PROFILO DI LEGITTIMITA' ED, IN ASSENZA DI RESPONSABILI DEI SERVIZI O VACANZA DI ESSI, IN ORDINE ALLE SOLE REGOLARITA' TECNICA E CONTABILE, PER QUANTO DI SUA COMPETENZA;
- E) RICEVE LE DIMISSIONI DEL SINDACO; LE DIMISSIONI, LE PROPOSTE DI REVOCA E RICHIESTE DI DECADENZA DI AMMINISTRATORI; LE MOZIONI DI SFIDUCIA ALLA GIUNTA COMUNALE;
- F) RICEVE LE DESIGNAZIONI DEI CAPI-GRUPPO CONSILIARI E LE RICHIESTE MOTIVATE DI TRASMISSIONE AL COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA COMUNALE;
- G) CURA L'INVIO DEGLI ATTI DELIBERATIVI AL CONTROLLO;
- H) ATTESTA L'ESECUTIVITA' DEI PROVVEDIMENTI DELIBERATIVI E, SU DICHIARAZIONE DEL MESSO COMUNALE, LE AVVENUTE PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO;
- I) PRESIEDE L'UFFICIO COMUNALE PER LE ELEZIONI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI POPOLARI E DEI REFERENDUM;
- L) SOVRAINTENDE ALLE FUNZIONI ESPLETATE DAI FUNZIONARI E CURA, UNITAMENTE AL DIPENDENTE PREPOSTO ALL'UFFICIO, L'ATTUAZIONE DEI PROVVEDIMENTI;
- M) SOTTOSCRIVE I VERBALI DELLE SEDUTE DEGLI ORGANI RAPPRESENTATIVI.

ART. 61 - COMPITI DIRIGENZIALI - DIRIGENTI E RESPONSABILI DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

01. I DIRIGENTI ED I RESPONSABILI DEGLI UFFICI E SERVIZI RISPONDONO DELLA ATTUAZIONE DEI FINI E DEI PROGRAMMI FISSATI DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE, DEL BUON ANDAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI CUI SONO PREPOSTI, DEL RENDIMENTO E DELLA DISCIPLINA DEL PERSONALE ASSEGNATO ALLE LORO DIPENDENZE, DELLA BUONA CONSERVAZIONE DEL MATERIALE IN DOTAZIONE.

02. I DIRIGENTI, NELL'ORGANIZZAZIONE E UTILIZZAZIONE DELLE RISORSE ASSEGNATE, AGISCONO IN PIENA AUTONOMIA TECNICA, DI DECISIONE E DI DIREZIONE.

03. SPETTA, INOLTRE, AI DIRIGENTI DEGLI UFFICI E SERVIZI:

- A) L'ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E SERVIZI, SECONDO I CRITERI E LE NORME DETTATI DALLO STATUTO E DAL REGOLAMENTO;
- B) AMMINISTRARE GLI STANZIAMENTI DI BILANCIO ASSEGNATI ALLA STRUTTURA AMMINISTRATIVA CUI SONO PREPOSTI;
- C) ORDINARE BENI E SERVIZI, NEI LIMITI DEGLI IMPEGNI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE;
- D) FORMULARE SCHEMI DI BILANCIO DI PREVISIONE PER CAPITOLI E PROGRAMMI;
- E) CURARE, IN CONFORMITA' ALLE DIRETTIVE DEL SEGRETARIO COMUNALE,

L'ATTUAZIONE DELLE DELIBERAZIONI E PROVVEDIMENTI ESECUTIVI;

F) PROPORRE L'ADOZIONE DEI PROVVEDIMENTI NECESSARI PER L'ACCETTAZIONE E LO SVINCOLO DELLE CAUZIONI;

G) PROPORRE LO SGRAVIO ED I RIMBORSI DI QUOTE INDEBITE DI IMPOSTE, TASSE E CONTRIBUTI;

H) PARTECIPARE A COMMISSIONI DI STUDI E DI LAVORO INTERNE ALL'ENTE E, CON L'AUTORIZZAZIONE DEL SINDACO, ESTERNE ALLO STESSO;

I) RILASCIARE I DOCUMENTI, NOTIZIE A CITTADINI E CONSIGLIERI COMUNALI, NELL'AMBITO DEL DIRITTO DI ACCESSO E DI INFORMAZIONE, SECONDO LE MODALITA' DEL REGOLAMENTO.

04. RESPONSABILE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI E' IL DIPENDENTE CHE RIVESTE LA QUALIFICA PIU' ELEVATA NELL'AMBITO DELL'UFFICIO O DEL SERVIZIO CUI E' PREPOSTO, O CHE E' STATO INDIVIDUATO CON APPOSITA DELIBERA DI RICOGNIZIONE ADOTTATA DALLA GIUNTA COMUNALE.

05. SINO A QUANDO NON SARA' ASSUNTO PERSONALE CON QUALIFICA DIRIGENZIALE, O SINO A QUANDO IL CONSIGLIO COMUNALE NON AVRA' CONFERITO TALE INCARICO AI RESPONSABILI DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI O AD INCARICATI ESTERNI, LE MANSIONI PIU' SOPRA SPECIFICATE SONO SVOLTE DAL SEGRETARIO COMUNALE.

ART. 62 - INCARICHI DI DIRIGENZA E DI COLLABORAZIONE ESTERNA

01. LA GIUNTA COMUNALE PUO' CONFERIRE, CON APPOSITA DELIBERAZIONE, L'INCARICO A PERSONALE ESTERNO PER LA COPERTURA DI POSTI DI DIRIGENTE, DI RESPONSABILE DEGLI UFFICI O DEI SERVIZI, MEDIANTE CONTRATTO DI DIRITTO PUBBLICO O DI DIRITTO PRIVATO, IN CONFORMITA' A QUANTO DISPOSTO DALL' ARTT. 51 , COMMA 06 , DELLA LEGGE N. 142/1990 . LA DELIBERA SUDDETTA DETERMINA, ALTRESI', L'AMMONTARE DEL TRATTAMENTO ECONOMICO E LA DURATA DELL'INCARICO. LA GIUNTA COMUNALE PUO', ALTRESI', REVOCARE DETTO INCARICO.

02. PER OBIETTIVI DETERMINATI E CON CONVENZIONE A TERMINE, POSSONO ESSERE AFFIDATI, DALLA GIUNTA COMUNALE, INCARICHI DI COLLABORAZIONE ESTERNA AD ALTO CONTENUTO DI PROFESSIONALITA', IN CONFORMITA' AL REGOLAMENTO DI CUI AL PRECEDENTE ARTT. 59 .

03. LA REVOCA ED IL RINNOVO DEGLI INCARICHI DI CUI AI COMMI PRECEDENTI DEBBONO ESSERE MOTIVATI SULLA BASE DEI RISULTATI CONSEGUITI RISPETTO AGLI OBIETTIVI PREDETERMINATI.

ART. 63 - PERSONALE CON FUNZIONI PROFESSIONALI

01. I DIPENDENTI IN CONDIZIONE PROFESSIONALE, OVVERO QUELLI LE CUI FUNZIONI SIANO RICONDUCIBILI A PROFESSIONI INTELLETTUALI PER L'ESERCIZIO DELLE QUALI E' NECESSARIA L'ISCRIZIONE IN APPOSITI ALBI O ELENCHI DI CUI ALL' ARTT. 2229 DEL CODICE CIVILE, POSSONO ISCRIVERSI, SE RICORRONO LE CONDIZIONI ED I REQUISITI SOGGETTIVI PREVISTI PER L'ISCRIZIONE:

02. TALE PERSONALE PUO' ESERCITARE ATTIVITA', COERENTI CON LE PROPRIE ATTITUDINI E COMPETENZE PROFESSIONALI, TESA ALL'ACQUISIZIONE DI ESPERIENZE, ALL'APPROFONDIMENTO DELLE CONOSCENZE E DALL'AGGIORNAMENTO CULTURALE E SCIENTIFICO.

03. L'ESERCIZIO DELLE PREDETTE ATTIVITA' PUO' ESSERE SVOLTO, FUORI DAGLI ORARI DI SERVIZIO E SENZA INTERFERENZA CON GLI STESSI, CON MEZZI E MATERIALI PROPRI, CON LE LIMITAZIONI ED ALLE CONDIZIONI SEGUENTI.

A) A FAVORE DEL COMUNE DI APPARTENENZA, PURCHE' NON RIENTRANTI TRA I COMPITI D'ISTITUTO GIA' ATTRIBUITI O ATTRIBUIBILI, MEDIANTE CONVENZIONE O CONTRATTO PARITARIO SPECIFICO PER OGNI SINGOLA PRESTAZIONE, DELIBERATO DALLA GIUNTA COMUNALE, CHE PREVEDA COMPENSI PARI AL MINIMO TARIFFARIO RIDOTTO NELLA MISURA MASSIMA PREVISTA DALLE NORME VIGENTI; AL DIPENDENTE, NON PUO' ESSERE AFFIDATO, E LO STESSO NON PUO' SVOLGERE, PIU' DI UN INCARICO PER VOLTA;

B) A FAVORE DI ALTRI ENTI O ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, DI CONSORZI O ASSOCIAZIONI DEI QUALI IL COMUNE FACCIA PARTE, ALLE STESSE CONDIZIONI DI CUI AL PUNTO PRECEDENTE, PREVIA SPECIFICA AUTORIZZAZIONE DEL SINDACO;

C) A FAVORE DI ALTRI SOGGETTI, A CONDIZIONE CHE L'OGGETTO DELLA PRESTAZIONE NON SIA PREORDINATO O SUBORDINATO, DIRETTAMENTE OD INDIRETTAMENTE, A LICENZE, PROVVEDIMENTI, NULLA-OSTA, PARERI OD ALTRI INTERVENTI DA PARTE DI ORGANI DELL'ENTE DI APPARTENENZA O DI ENTI O AZIENDE DA ESSO DIPENDENTI, PREVIA AUTORIZZAZIONE DEL SINDACO DA RILASCIARE SECONDO LE MODALITA' DEFINITE DAL REGOLAMENTO DEL PERSONALE, OVVERO, IN ASSENZA O NEL SILENZIO DI QUESTO, VOLTA PER VOLTA;

D) IN NESSUN CASO POSSONO ESSERE SVOLTE ATTIVITA' NELLE QUALI IL COMUNE DI APPARTENENZA POSSA ESSERE CONTRO-INTERESSATO;

04. IL SINDACO, ACCERTATA LA VIOLAZIONE DELLE LIMITAZIONI O DELLE CONDIZIONI DI CUI AL COMMA PRECEDENTE, FATTI SALVI PIU' GRAVI PROVVEDIMENTI PREVISTI DALL'ORDINAMENTO, DEVE REVOCARE L'AUTORIZZAZIONE ED INTERDIRE L'ESERCIZIO AL DIPENDENTE PER UN PERIODO NON

INFERIORE A SEI MESI E NON SUPERIORE A DUE ANNI.

05. NON E' NECESSARIA ALCUNA AUTORIZZAZIONE PER INCARICHI DI SOLA CONSULENZA PRESTATI ALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI OVVERO PER ATTIVITA' PUBBLICISTICHE O DI DIFFUSIONE EDUCATIVA, PURCHE' NON INTERFERISCANO CON LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO E NON SIANO PREVALENTI RISPETTO ALLO STESSO.

CAPO 02 - L'ORDINAMENTO FINANZIARIO

ART. 64 - DEMANIO E PATRIMONIO

01. IL COMUNE HA PROPRIO DEMANIO E PATRIMONIO DISPONIBILE ED INDISPONIBILE, IN CONFORMITA' ALLA LEGGE.

02. DI TUTTI I BENI COMUNALI SONO REDATTI DETTAGLIATI INVENTARI, SECONDO LE NORME STABILITE DAL REGOLAMENTO SULL'AMMINISTRAZIONE DEL PATRIMONIO. DETTI INVENTARI, DI REGOLA, DEBBONO, ESSERE AGGIORNATI ANNUALMENTE E REVISIONATI ALMENO OGNI 10 ANNI; IL REGOLAMENTO STABILISCE LE MODALITA' DI AGGIORNAMENTO, DI CUSTODIA E DI PUBBLICITA' DEGLI INVENTARI E DEGLI ATTI CONNESSI.

03. I CONSIGLIERI E GLI ASSESSORI COMUNALI NON POSSONO ESSERE ACQUIRENTI, NEMMENO ALL'ASTA PUBBLICA E NEMMENO PER INTERPOSTA PERSONA, DEI BENI DEL COMUNE O COMUNQUE AFFIDATI ALLA CURA DEL

COMUNE, LO STESSO DIVIETO OPERA PER I DIPENDENTI ED I FUNZIONARI, RISPETTO AI BENI CHE SONO VENDUTI PER LORO MINISTERO; TALI ACQUISTI SONO NULLI DI DIRITTO.

ART. 65 - BENI PATRIMONIALI DISPONIBILI

01. FATTO SALVO QUANTO PREVISTO DALL' ARTT. 06 , COMMA 04 , DEL PRESENTE STATUTO, I BENI PATRIMONIALI DISPONIBILI DEBONO ESSERE DATI IN AFFITTO.

02. NESSUN BENE PATRIMONIALE PUO' ESSERE ALIENATO SE LA DELIBERA CON LA QUALE SI DISPONE LA ALIENAZIONE NON PREVEDA LE FINALITA' DI UTILIZZAZIONE DEL CORRISPETTIVO.

ART. 66 - ATTIVITA' CONTRATTUALE

01. AGLI APPALTI DI LAVORI, ALLE FORNITURE DI BENI E DI SERVIZI, ALLE VENDITE, AGLI ACQUISTI A TITOLO ONEROSO, ALLE PERMUTE, ALLE LOCAZIONI, IL COMUNE, PER IL PERSEGUIMENTO DEI SUOI FINI ISTITUZIONALI, PROVVEDE MEDIANTE CONTRATTI.

02. LE PROCEDURE PER L' ATTIVITA' CONTRATTUALE SONO STABILITE DAL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI, FERMO RESTANDO CHE OGNI STIPULAZIONE DEBBA ESSERE PRECEDUTA DA APPOSITA DELIBERAZIONE CHE INDICHI LE FINALITA', L'OGGETTO, LA FORMA E LE CLAUSOLE ESSENZIALI DEL CONTRATTO, NONCHE' LE MODALITA' DI SCELTA DEL CONTRAENTE.

03. IN RAPPRESENTANZA DEL COMUNE, NELLA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO INTERVIENE IL SINDACO O L' ASSESSORE DELEGATO; NESSUNA OBBLIGAZIONE PUO' SORGERE PER L' AMMINISTRAZIONE FINO ALLA STIPULA DEL CONTRATTO.

ART. 67 - CONTABILITA' COMUNALE: IL BILANCIO, IL CONTO CONSUNTIVO

01. L' ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE DEL COMUNE E' DISCIPLINATO DALLA LEGGE DELLO STATO. CON APPOSITO REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE SONO EMANATE LE NORME RELATIVE ALLA CONTABILITA' GENERALE.

02. LA GESTIONE FINANZIARIA DEL COMUNE SI SVOLGE IN BASE AL BILANCIO ANNUALE DI PREVISIONE, REDATTO IN TERMINI DI COMPETENZA E CASSA, DELIBERATO DAL CONSIGLIO COMUNALE ENTRO IL 31 OTTOBRE, PER L' ANNO SUCCESSIVO, OSSERVANDO I PRINCIPI DELLA UNIVERSALITA', DELL' INTEGRALITA' E DEL PAREGGIO ECONOMICO E FINANZIARIO.

03. IL BILANCIO, E GLI ALLEGATI PRESCRITTI DALLA LEGGE, DEVONO ESSERE REDATTI IN MODO DA CONSENTIRE LA LETTURA PER PROGRAMMI, SERVIZI ED INTERVENTI.

04. GLI IMPEGNI DI SPESA NON POSSONO ESSERE ASSUNTI SENZA ATTESTAZIONE DELLA RELATIVA COPERTURA FINANZIARIA DA PARTE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO O, DOVE QUESTI NON ESISTA, DAL SEGRETARIO COMUNALE, PENA LA NULLITA' DELL' ATTO.

05. ALLA GESTIONE DEL BILANCIO PROVVEDE LA GIUNTA COMUNALE COLLEGIALMENTE ED A MEZZO DELL' ASSESSORE COMPETENTE, AI SENSI DELL'

ARTT. 37 , COMMA 03 , DEL PRESENTE STATUTO.

06. I BILANCI E I RENDICONTI DEGLI ENTI, ORGANISMI, ISTITUZIONI, AZIENDE, IN QUALUNQUE MODO COSTITUITI, DIPENDENTI DAL COMUNE, SONO TRASMESSI ALLA GIUNTA COMUNALE E VENGONO DISCUSSI ED APPROVATI INSIEME, RISPETTIVAMENTE, AL BILANCIO ED AL CONTO CONSUNTIVO DEL COMUNE.

07. I CONSORZI, AI QUALI PARTECIPA IL COMUNE, TRASMETTONO ALLA GIUNTA COMUNALE IL BILANCIO PREVENTIVO ED IL CONTO CONSUNTIVO, IN CONFORMITA' ALLE NORME PREVISTE DALLO STATUTO CONSORTILE. IL CONTO CONSUNTIVO E' ALLEGATO AL CONTO CONSUNTIVO DEL COMUNE.

08. AL CONTO CONSUNTIVO DEL COMUNE E' ALLEGATO L'ULTIMO BILANCIO APPROVATO DA CIASCUNA DELLE SOCIETA' NELLE QUALI IL COMUNE HA UNA PARTECIPAZIONE FINANZIARIA.

09. I FATTI GESTIONALI SONO RILEVATI MEDIANTE CONTABILITA' ECONOMICA E DIMOSTRATI NEL RENDICONTO COMPRENDENTE IL CONTO DEL BILANCIO ED IL CONTO DEL PATRIMONIO.

10. IL CONTO CONSUNTIVO E' DELIBERATO DAL CONSIGLIO COMUNALE ENTRO IL 30 GIUGNO DELL'ANNO SUCCESSIVO ALL'ESERCIZIO FINANZIARIO CUI SI RIFERISCE.

11. LA GIUNTA COMUNALE ALLEGA AL CONTO CONSUNTIVO UNA RELAZIONE ILLUSTRATIVA CON CUI ESPRIME LE VALUTAZIONI DI EFFICACIA DELL'AZIONE CONDOTTA SULLA BASE DEI RISULTATI CONSEGUITI IN RAPPORTO AI PROGRAMMI DEI COSTI SOSTENUTI NONCHE' LA RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI.

ART. 68 - CONTROLLO ECONOMICO-FINANZIARIO

01. I RESPONSABILI DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI, SONO TENUTI A VERIFICARE, TRIMESTRALMENTE, LA RISPONDEZZA DELLA GESTIONE DEI CAPITOLI DI BILANCIO, RELATIVI AI SERVIZI ED UFFICI AI QUALI SONO PREPOSTI, CON GLI SCOPI PERSEGUITI DALL'AMMINISTRAZIONE; IN CONSEGUENZA ESSI DEBONO PREDISPORRE APPOSITA RELAZIONE, CON LA QUALE SOTTOPONGONO LE OPPORTUNE OSSERVAZIONI E RILIEVI AL COMPETENTE ASSESSORE.

02. IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI COLLABORANO CON IL CONSIGLIO COMUNALE NELLA FUNZIONE DI CONTROLLO E DI INDIRIZZO, ESERCITA LA VIGILANZA SULLA REGOLARITA' CONTABILE E FINANZIARIA DELLA GESTIONE DELL'ENTE ED ATTESTA LA CORRISPONDENZA DEL RENDICONTO ALLE RISULTANZE DELLA GESTIONE, REDIGENDO APPOSITA RELAZIONE, CHE ACCOMPAGNA LA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSILIARE DEL CONTO CONSUNTIVO.

ART. 69 - CONTROLLO DI GESTIONE

01. LA GIUNTA COMUNALE, SULLA BASE DELLE RELAZIONI DI CUI AL PRECEDENTE ARTT. 68 , DISPONE SEMESTRALMENTE RILEVAZIONI STATISTICHE ED EXTRACONTABILI, AL FINE DI VALUTARE L'EFFICACIA, E L'EFFICIENZA DEI PROGETTI E DEI PROGRAMMI REALIZZATI O IN CORSO DI ATTUAZIONE.

02. LA GIUNTA COMUNALE TRASMETTE, TRIMESTRALMENTE, AL CONSIGLIO COMUNALE ED AL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI, UNA SITUAZIONE

AGGIORNATA DEL BILANCIO, CON INDICAZIONE DELLE VARIAZIONI INTERVENUTE NELLA PARTE "ENTRATA" E NELLA PARTE "SPESA", DEGLI IMPEGNI ASSUNTI E DEI PAGAMENTI EFFETTUATI NEL CORSO DEL PERIODO CONSIDERATO, SIA IN CONTO COMPETENZA, SIA IN CONTO RESIDUI.

03. IL REGOLAMENTO DI CONTABILITA' DISCIPLINA LE VERIFICHE PERIODICHE DI CASSA ED I RENDICONTI TRIMESTRALI DI COMPETENZA E DI CASSA.

TITOLO 05 - L'ATTIVITA' NORMATIVA

CAPO 01 - I REGOLAMENTI COMUNALI

ART. 70 - AMBITO DI APPLICAZIONE DEI REGOLAMENTI

01. I REGOLAMENTI COMUNALI INCONTRANO I SEGUENTI LIMITI:

A) NON POSSONO CONTENERE DISPOSIZIONI IN CONTRASTO CON LE NORME ED I PRINCIPI COSTITUZIONALI, CON LE LEGGI ED I REGOLAMENTI STATALI E REGIONALI E CON IL PRESENTE STATUTO;

B) LA LORO EFFICACIA E' LIMITATA ALL'AMBITO COMUNALE;

D) NON POSSONO AVERE EFFICACIA RETROATTIVA;

E) NON SONO ABROGATI CHE DA REGOLAMENTI POSTERIORI PER DICHIARAZIONE ESPRESSA DEL CONSIGLIO COMUNALE O PER INCOMPATIBILITA' CON NUOVE DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI O PERCHE' UN SUCCESSIVO REGOLAMENTO DISPONE PER L'INTERA MATERIA GIA' DISCIPLINATA DAL REGOLAMENTO

ANTERIORE.

ART. 71 - PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE DEI REGOLAMENTI

01. L'INIZIATIVA PER L'ADOZIONE DEI REGOLAMENTI SPETTA A CIASCUN CONSIGLIERE COMUNALE, ALLA GIUNTA COMUNALE, AI CITTADINI AI SENSI DEL PRECEDENTE ARTT. 46 .

02. LA PROPOSTA DI REGOLAMENTO, QUALUNQUE NE SIA IL PROMOTORE, NON PUO' ESSERE DELIBERATA DALL'ORGANO COLLEGIALE COMPETENTE PRIMA CHE NE SIANO TRASCORSI 30 GIORNI DALLA TRASMISSIONE DELLA MEDESIMA, IN COPIA, AI CAPIGRUPPO CONSILIARI.

03. I REGOLAMENTI SONO ADOTTATI DAL CONSIGLIO COMUNALE.

04. I REGOLAMENTI SONO SOGGETTI A DUPLICE PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO: UNA PRIMA, IN VIA ORDINARIA, CHE CONSEGUE DOPO L'ADOZIONE DELLA DELIBERAZIONE APPROVATA; UNA SECONDA, DA EFFETTUARSI, PER LA DURATA DI 15 GIORNI, DOPO I PRESCRITTI CONTROLLI, APPROVAZIONI ED OMOLOGAZIONI.

05. I REGOLAMENTI ENTRANO IN VIGORE ESAURITE LE FORMALITA' DELLE PUBBLICAZIONI DI CUI AL COMMA PRECEDENTE; LO STESSO REGOLAMENTO PUO' PREVEDERE, PURCHE' CON APPOSITE NORME TRANSITORIE, CHE L'EFFICACIA DI ALCUNE NORME SIA IN TUTTO OD IN PARTE DIFFERITA IN TEMPI SUCCESSIVI.

06. I REGOLAMENTI PER L'ORGANIZZAZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DELLE ISTITUZIONI E DEGLI ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE, PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI E DEGLI UFFICI E PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI, DEVONO ESSERE ADOTTATI ENTRO UN ANNO DALL'ENTRATA IN VIGORE DELLO STATUTO; FINO ALL'ENTRATA IN VIGORE DEI PREDETTI REGOLAMENTI, CONTINUANO AD APPLICARSI I REGOLAMENTI VIGENTI, IN

QUANTO COMPATIBILI CON LO STATUTO.

07. COPIA DEI REGOLAMENTI COMUNALI IN MATERIA DI POLIZIA URBANA, RURALE E DEGLI EVENTUALI ATTI DI MODIFICA DEGLI STESSI, DOPO CHE SIANO DIVENUTI ESECUTIVI, E' TRASMESSA AL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER TRAMITE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE.

ART. 72 - ALBO PRETORIO

01. IL COMUNE HA UN ALBO PRETORIO PER LA PUBBLICAZIONE DELLE DELIBERAZIONI, DEI MANIFESTI E DEGLI ATTI CHE DEVONO ESSERE PORTATI A CONOSCENZA DEL PUBBLICO.

02. IL SEGRETARIO COMUNALE O UN IMPIEGATO DA LUI DELEGATO, E' RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI.

03. ALL'ALBO PRETORIO, O NELLE IMMEDIATE VICINANZE DELLO STESSO, DEVONO ESSERE ESPOSTI IN PERMANENZA COPIA DELLO STATUTO IN VIGORE E L'ELENCO DEI CONSIGLIERI E DEGLI ASSESSORI COMUNALI IN CARICA.

CAPO 02 - EFFICACIA E REVISIONE DELLO STATUTO

ART. 73 - EFFICACIA DELLO STATUTO

01. LO STATUTO E' ADOTTATO CON IL VOTO FAVOREVOLE DEI DUE TERZI DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE; QUALORA NON VENGA RAGGIUNTA TALE MAGGIORANZA, LA VOTAZIONE E' RIPETUTA IN SUCCESSIVE SEDUTE, DA TENERSI ENTRO 30 GIORNI, E LO STATUTO E' APPROVATO SE OTTIENE, PER DUE VOLTE CONSECUTIVE, LA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE.

02. LO STATUTO E' PUBBLICATO PER 30 GIORNI CONSECUTIVI ALL'ALBO PRETORIO E TRASMESSO AL MINISTERO DELL'INTERNO.

03. ENTRO LO STESSO TERMINE E' TRASMESSO IN COPIA A TUTTI I CONSIGLIERI COMUNALI.

04. LO STATUTO ENTRA IN VIGORE IL TRENTESIMO GIORNO SUCCESSIVO ALLA PUBBLICAZIONE SUL "BOLLETTINO UFFICIALE" DELLA REGIONE LOMBARDIA.

ART. 74 - REVISIONE DELLO STATUTO

01. LE REVISIONI DELLO STATUTO DEVONO AVVENIRE CON LE STESSE MODALITA' PREVISTE PER LA PRIMA ADOZIONE.

02. OGNI INIZIATIVA DI REVISIONE STATUTARIA RESPINTA DAL CONSIGLIO COMUNALE NON PUO' ESSERE RINNOVATA, SE NON DECORSO UN ANNO DALLA DELIBERAZIONE DI REIEZIONE.

03. LA DELIBERAZIONE DI ABROGAZIONE TOTALE DELLO STATUTO NON E' VALIDA SE NON E' ACCOMPAGNATA DALLA DELIBERAZIONE DI UN NUOVO STATUTO, CHE SOSTITUISCE IL PRECEDENTE, E DIVIENE OPERANTE DAL GIORNO DI ENTRATA IN VIGORE DEL NUOVO STATUTO.